CAMERA DEI DEPUTATI

N. **5188**-A
N. **5266** ***bis***-A

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 10 novembre 1998

(Relatore: **PASETTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

Presentato il 30 luglio 1998

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

—

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)

Presentato il 30 settembre 1998

(Testo risultante dallo stralcio del secondo e del terzo periodo del comma 7 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 5266, comunicato all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, il 2 ottobre 1998).

INDICE

Relazione *Pag.* 5

Articoli del disegno di legge n. 5188 » 23

Tabelle A e B allegate al disegno di legge n. 5188 » 59

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE » 69

(modificate dalla Commissione)

TABELLA 1

Stato di previsione dell'entrata » 71

TABELLA 2

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri » 72

TABELLA 3

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » 75

Elenco n. 1 » 77

TABELLA 4

Stato di previsione del Ministero delle finanze » 79

TABELLA 7

Stato di previsione della pubblica istruzione » 80

TABELLA 8

Stato di previsione del Ministero dell'interno » 81

TABELLA 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione » 82

TABELLA 12

Stato di previsione del Ministero della difesa » 86

TABELLA 13

Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole *Pag.* 90

TABELLA 14

Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » 91

TABELLA 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale . » 93

TABELLA 18

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali » 94

Articoli del disegno di legge n. 5266-*bis* » 95

Tabelle allegate al disegno di legge n. 5266-*bis* » 109

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La crisi di Governo che ha determinato in qualche modo l'interruzione dei lavori della Commissione bilancio, causando un ritardo nello svolgimento dei lavori ci ha costretto ad un notevole sforzo e ad un impegno faticoso ma sicuramente produttivo, che per diversi aspetti ha finito per arricchire il contenuto stesso della proposta di bilancio avanzata dal Governo.

A questo proposito al di là della chiara e ferma distinzione di ruoli tra maggioranza ed opposizione desidero dare atto ai colleghi della Commissione della disponibilità posta a far sì che l'esame dei provvedimenti connessi con la finanziaria per il 1999 venissero esaminati entro i termini concordati.

Il cambiamento che c'è stato nella guida del Governo non ha comportato la modifica della legge Finanziaria per il 1999. Essa è stata assunta integralmente insieme con il complesso dei provvedimenti collegati. Questa Finanziaria prosegue il cammino dell'Euro, in coerenza con la politica economica precedentemente impostata, e nel pieno rispetto delle linee del Dpef, i cui benefici sono peraltro riscontrabili nell'ulteriore abbassamento del tasso di sconto – dal 5 al 4 per cento – deciso recentemente dalla Banca d'Italia.

Le considerazioni contenute in questa relazione vogliono essere preliminari alle ulteriori riflessioni che il Parlamento è chiamato a svolgere sullo stato sia della finanza pubblica che dell'economia del nostro Paese; esse fanno ampio riferimento al dibattito che si è sviluppato sia nelle Commissioni di merito che nell'approfondito esame svoltosi all'interno della Commissione bilancio.

1. LE PREVISIONI PER IL TRIENNIO 1999-2001

Il quadro macroeconomico

Come si ricorderà il Documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2001 evidenziava un quadro macroeconomico favorevole, il quale è stato rivisto purtroppo in senso peggiorativo dalla Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), presentata dal Ministro del Tesoro contestualmente al disegno di legge finanziaria, che tiene conto degli effetti « a catena » sulla crescita dei Paesi industrializzati, e quindi anche sull'Italia, della crisi economico-finanziaria dei Paesi del sud-est asiatico, della Russia e in parte del Sud America.

Il mutato quadro macroeconomico nel 1998 non dovrebbe comunque avere rilevanti ripercussioni sul quadro tendenziale di finanza pubblica e, in particolare, sull'indebitamento netto della P.A., previsto nel 2,6 per cento del PIL.

Tavola 1

RPP- Principali variabili macroeconomiche
(Variazioni percentuali)

	1998	1999	2000	2001
Variazione PIL in termini reali	1,8	2,5	2,8	2,9
Tasso di inflazione *	1,8	1,5	1,5	1,5
Crescita dell'occupazione **	0,3	0,6	0,9	1,0
Tasso di disoccupazione	12,2	11,9	11,3	10,6

* Indice dei prezzi al consumo
** In termini di unità di lavoro

Fonte: RPP 1999, settembre 1998.

La RPP rivede in particolare le previsioni della crescita dell'economia: per il 1998 la variazione del PIL reale si riduce dal 2,5 per cento previsto in sede di DPEF all'1,8 per cento; per il 1999, la crescita attesa è pari al 2,5 per cento (2,7 per cento nel DPEF). È confermata invece la stima relativa al tasso di inflazione, pari al'1,8 per cento per il 1998 e all'1,5 per cento per il 1999 e anni successivi. L'occupazione cresce più lentamente (+0,3 per cento nel 1998 e +0,6 per cento nel 1999). Il tasso di disoccupazione si attesta sul 12,2 per cento nel 1998 (11,9 per cento nel DPEF), per poi scendere più lentamente nel triennio di riferimento: 11,9 per cento nel 1999, 11,3 per cento nel 2000 e 10,6 per cento nel 2001.

Le tensioni internazionali all'esterno e all'interno le difficoltà politiche avrebbero, quindi, rallentato quest'anno l'espansione della nostra economia a tal punto che il Governatore della Banca d'Italia, nel corso della sua audizione, ha affermato che « il conseguimento di un tasso di crescita del prodotto dell'1,8 per cento, ipotizzato nella RPP, presuppone una forte accelerazione delle attività produttive nell'ultima parte dell'anno ». Lo stesso Governatore della Banca d'Italia ha affermato che « la manovra di bilancio si caratterizza per lo sforzo di riavviare gli investimenti pubblici, stimolare la crescita economica, dare sostegno ai cittadini in condizioni di grave disagio economico ».

Le condizioni per tornare a crescere esistono, e il ministro Ciampi ne ha sottolineato le ragioni, pur se la Finanziaria del 1999 si iscrive in una situazione mondiale mutata: una situazione che fa della crescita dell'economia non solo una necessità interna ma un dovere internazionale

Non va dimenticato peraltro che il bilancio dello Stato è solo una parte dell'economia e che la crescita non dipende solo da noi stessi ma anche dalle politiche economiche europee. Con l'imminente avvio della moneta unica si apre una fase nuova in cui al riequilibrio dei conti pubblici dovrà associarsi una maggiore attenzione per l'influenza profonda che la dimensione e l'articolazione del bilancio pubblico esercitano sull'attività economica, sulla crescita e sull'occupazione, restituendo alla legge di bilancio la sua naturale funzione propulsiva dell'economia.

Gli obiettivi della finanza pubblica

Con il testo della Risoluzione di maggioranza sul DPEF, approvata dall'Assemblea il 12 maggio scorso con ampio consenso parlamentare, si impegna tra l'altro il Governo, per ciò che attiene agli obiettivi vincolanti della manovra di bilancio 1999-2001 e ai saldi di finanza pubblica a:

« perseguire un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari al 2, 1,5 e 1 in percentuale del PIL rispettivamente negli anni 1999, 2000, 2001;

raggiungere l'obiettivo di un saldo primario delle amministrazioni pubbliche pari al 5,5 in percentuale del PIL nell'intero triennio;

perseguire l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL, inclusi i proventi delle privatizzazioni, al 114,6 per cento, 110,9 per cento e 107 per cento, rispettivamente alla fine degli anni 1999, 2000 e 2001;

mantenere il fabbisogno di cassa del settore statale entro il limite di 59.710 miliardi nel 1999, ponendo le basi di un percorso programmatico che prevede fabbisogni non superiori a 42.300 miliardi nel 2000 ed a 28.615 miliardi nel 2001, in modo da garantire la riduzione del rapporto debito/PIL;

fissare il limite massimo del saldo netto da finanziare, per il 1999 in 61.500 miliardi al netto delle regolazioni debitorie, e per il 2000 ed il 2001 in una misura inferiore a quella del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un saldo netto da finanziare non superiore a 54.600 miliardi nel 2000 ed a 40.900 miliardi nel 2001 ».

Le politiche per lo sviluppo

Nel rispetto degli obiettivi di stabilizzazione e convergenza dei saldi, il DPEF ha previsto anche interventi per lo sviluppo per 26.000 miliardi nel triennio 1999-2001. Nella legge Finanziaria del 1999 è stato mantenuto quindi l'impegno di stanziare 5.500 miliardi a favore dello sviluppo economico per il prossimo anno; risorse aggiuntive per 9.500 miliardi e 11.600 miliardi sono previste rispettivamente nel 2000 nel 2001. Questi interventi permetteranno un aumento della spesa in conto capitale della P.A. e una progressiva riduzione della pressione tributaria.

Dell'importo complessivo di 26.600 miliardi nel triennio:

5.000 miliardi sono destinati a finanziare le politiche di sviluppo di alcuni settori prioritari, quali istruzione e Università, sanità, sicurezza, riqualificazione delle pubbliche amministrazioni e del loro personale, edilizia abitativa;

15.600 miliardi sono destinati alle politiche di sostegno degli investimenti (sostegno all'attività economica, infrastrutture e formazione del capitale umano) e alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto;

6.000 miliardi sono destinati alla riduzione della pressione tributaria.

Tavola 2

GLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO

(miliardi di lire)

	1999	2000	2001
Politiche settoriali	1.000	2.000	2.000
Sostegno agli investimenti	2.500	5.500	7.600
Riduzione pressione tributaria	2.000	2.000	2.000
Totale interventi	**5.500**	**9.500**	**11.600**

Fonte: DPEF 1999-2000

A tali risorse destinate alle politiche espansive, in sede di presentazione della manovra per il prossimo anno, sono stati previsti stanziamenti aggiuntivi destinati al finanziamento delle politiche sociali, pari a circa 1.200 miliardi per il 1999 e a 1300 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

L'impostazione del DPEF e la Finanziaria

Dato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, il Documento di programmazione economico-finanziaria poneva obiettivi programmatici rispetto ai quali il percorso di rientro dell'avanzo primario avrebbe comportato una manovra correttiva pari a 13.500 miliardi nel 1999 (ripartita in 9.500 miliardi di minore spesa corrente e in 4.000 miliardi di maggiori entrate contributive) e, nell'ipotesi di una correzione proiettata interamente sul biennio successivo, di ulteriori 4.000 miliardi nel 2000 e di 2000 miliardi nel 2001.

Tavola 3

DPEF - LA MANOVRA CORRETTIVA

(Pubbliche Amministrazioni - valori in miliardi di lire)

	1999	*2000*	*2001*
Avanzo Primario – Tendenziale	**108.400**	**114.000**	**120.100**
Interventi per lo sviluppo	-5.500	-9.500	-11.600
Manovra correttiva, *di cui*	**13.500**	17.500	19.500
- Riduzione spese correnti	9.500	13.500	15.500
- Maggiori entrate contributive	4.000	4.000	4.000
Avanzo primario – obiettivo	**116.400**	**122.500**	**128.000**
Spesa per interessi	160.000	155.000	152.000
Indebitamento netto – obiettivo	**43.600**	**33.000**	**24.000**

Fonte: DPEF 1999-2001.

La Relazione previsionale e programmatica per il 1999, mentre come si è detto aggiorna le stime contenute nel Documento di programmazione relative al quadro macroeconomico, conferma gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno in corso e per il triennio di riferimento.
Lo stanziamento di risorse ulteriori per le politiche sociali (1.200 miliardi nel 1999), ha comportato un innalzamento della manovra pari, per il prossimo anno a 14.700 miliardi.

2. LA MANOVRA PRESENTATA DAL GOVERNO

Il contenuto della manovra di finanza pubblica 1999-2001 si sviluppa secondo le linee indicate nel DPEF. In termini quantitativi per il 1999 ammonta a 14.700 miliardi, superiore ai 13.500 prospettati, per consentire la copertura di maggiori interventi volti a fini sociali.

Le ulteriori misure, per un totale di 1.200 miliardi concernenti le politiche sociali, sono destinate in particolare:

all'aumento delle pensioni sociali;

alla riduzione del prelievo tributario sui redditi bassi dei pensionati;

all'aumento degli assegni familiari per nuclei con almeno tre figli a carico e gli assegni in favore delle madri che non godono della tutela accordata alle lavoratrici dipendenti o autonome in caso di maternità.

È da notare che l'importo complessivo della manovra (14.700 miliardi) non tiene conto degli effetti finanziari derivanti dall'adozione della carbon tax di cui all'articolo 8 del disegno di legge collegato, il cui testo è stato riformulato nel corso dell'iter in Commissione: il maggior gettito connesso al progressivo adeguamento delle aliquote (stimato in 1.300 miliardi per il 1999 e in misura maggiore per gli anni successivi nella relazione tecnica presentata dal Governo) è destinato, secondo quanto dispone il medesimo articolo 8, alla copertura finanziaria della riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro, ed in particolare alla copertura di quota parte delle minori entrate derivanti dall'estensione degli sgravi contributivi prevista dal nuovo testo dell'articolo 3 del disegno di legge collegato.

Gli strumenti normativi della manovra

I disegni di legge in cui si articola la manovra per il triennio 1999-2001, così come risulta dai testi trasmessi al Parlamento, sono i seguenti:

disegno di legge di bilancio a legislazione per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, presentato il 30 luglio 1998 (A.C. 5188), come modificato dalla I Nota di variazioni al bilancio a legislazione vigente (A.C. 5188-*bis*);

disegno di legge Finanziaria 1999 (A.C. 5266-*bis*), presentato il 30 settembre 1998;

disegno di legge « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo » (A.C. 5267), presentato il 30 settembre 1998.

La manovra di correzione si arricchisce poi di altri strumenti normativi, che danno concretezza ad una serie di indicazioni, quantitative e qualitative, contenute nella Risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF:

un collegato a carattere ordinamentale, presentato al Senato, recante « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale » (A.S. 3593);

due provvedimenti collegati a carattere ordinamentale, uno presentato alla Camera recante « Delega al governo per il riordino della carriera diplomatica e prefettizia nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli Esteri e per il personale militare della Difesa » (A.C. 5324), l'altro presentato al Senato recante « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » (A.S. 3599);

insieme a questi strumenti « collegati » alla manovra è stato presentato uno schema di decreto legislativo, attualmente al parere della Commissione Bicamerale per l'attuazione della « delega Bassanini », che dà corpo alla cosiddetta Agenzia per lo Sviluppo.

Gli effetti della manovra sull'indebitamento netto della P.A. nel 1999

L'insieme dei disegni di legge presentati (bilancio, I Nota di variazioni, finanziaria e collegato A.C. 5267) determinano un effetto di correzione sul saldo primario di 8.000 miliardi nel 1999 (pari al 5,5 per cento del PIL). Conseguentemente l'indebitamento netto della P.A. si attesta sui 43.600 miliardi, pari al 2 per cento del PIL.

Gli effetti della manovra sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato nel 1999

Con riferimento al bilancio dello Stato espresso in termini di competenza, la risoluzione parlamentare di approvazione del Documento di programmazione ha fissato il saldo netto da finanziare per il 1999 in 61.500 miliardi, al netto delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA, con esclusione delle entrate derivanti da alienazioni e dismissioni di beni patrimoniali.

A seguito della manovra finanziaria proposta dal Governo, tale obiettivo è confermato. In particolare, con riferimento al 1999, il limite massimo del SNF (iscritto all'articolo 1 della legga finanziaria) risulta pari a 61.400 miliardi, a fronte di un saldo di bilancio pari a 60.918 miliardi.

3. IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 1999 A LEGISLAZIONE VIGENTE (AC. 5188) COME MODIFICATO DALLA I NOTA DI VARIAZIONI (A.C. 5188-BIS)

Il Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5188)

Il disegno di legge di approvazione del bilancio a legislazione vigente per il 1999 è stato presentato dal Governo il 30 luglio 1998, entro il termine stabilito dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *b)*, della legge

n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988. A tale disegno di legge fa poi riferimento la I nota di variazioni presentata, a fine settembre, contestualmente al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge collegato.

Si tratta del secondo anno in cui il bilancio è presentato nella nuova articolazione e va detto che rispetto alla prima attuazione della legge n. 94, già intervenuta con il bilancio per il 1998, il provvedimento per il 1999 introduce ulteriori modifiche. Credo anch'io, così come ha già avuto modo di sottolineare in occasione dell'esame in Commissione Bilancio il collega Di Rosa, si debba rilevare che il bilancio in esame non dia ancora completa attuazione alla legge n. 94, risultando lo stesso un'ulteriore e importante tappa lungo la difficile fase d'attuazione della riforma stessa.

Nel bilancio per il 1999 si possono cogliere i positivi nessi tra la riforma amministrativa in corso e la riforma di bilancio: rispetto all'anno passato, i centri di responsabilità amministrativa si riducono, passando da 221 a 207 . Questa diminuzione è il frutto dell'accorpamento tra il Ministero del Tesoro e il Ministero del Bilancio e di una riorganizzazione intervenuta nell'ambito del Ministero della Difesa. Le unità previsionali di base sono invece aumentate, passando da 1.127 a 1.161, mentre i capitoli si sono ridotti, risultando ora pari a 7.251 (45 in meno rispetto al bilancio per il 1998).

La novità maggiore per quest'anno riguarda l'individuazione delle funzioni-obiettivo. Nel bilancio per il 1998, infatti, il Governo e il Parlamento avevano assunto come utile elemento di conoscenza e non come oggetto di deliberazione parlamentare le funzioni-obiettivo che a suo tempo erano state elaborate dalla Corte dei Conti. Nel bilancio in esame vi è invece una diversa elaborazione delle funzioni-obiettivo effettuata direttamente dalle amministrazioni interessate, rielaborando il sistema di classificazione COFOG (SEC 95) previsto dalla normativa comunitaria, che così, per la prima volta, viene recepito nella contabilità di Stato.

È da segnalare tuttavia che nel disegno di legge di bilancio per il 1999 le funzioni-obiettivo vengono indicate in appositi allegati, e l'importo relativo a ciascuna funzione non è oggetto di autonoma decisione ma si determina dal totale delle risorse attribuite alle unità previsionali di base e ai sottostanti capitoli facenti capo a quella funzione.

« Tale impostazione risulta elaborata secondo una logica che, in modo trasversale, rappresenta le previsioni di bilancio, divergendo dall'impostazione già elaborata dalla Corte ». Di questo genere è il rilievo che la Corte dei Conti ha mosso nel corso della sua audizione: il passaggio dalla classificazione sperimentale proposta dalla Corte per gli esercizi 1995-1997 a quella COFOG ha reso meno agevole l'individuazione dei settori specifici di intervento, ad esempio per quanto riguarda la divisione relativa agli affari economici. « Ne discende che tale classificazione funzionale non è, in taluni casi, sufficientemente significativa delle peculiarità dei singoli stati di previsione ».

Ricostruendo i vari passaggi normativi di elaborazione del bilancio, così come disciplinati dalla legge n. 94 del 1997, va detto, inoltre, che nel disegno di legge per il 1999 non sono presenti alcuni elementi conoscitivi che pure erano previsti dalla legge di riforma.

In primo luogo, non è stato rispettato l'articolo 1, comma 2, di tale legge, il quale prevede, relativamente alle spese di investimento, la « enucleazione delle spese destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione Europea ».

In secondo luogo, non è stato attuato quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 94, il quale dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenti al Parlamento, in allegato al disegno di legge di approvazione del bilancio, una relazione con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse, alle aree svantaggiate e alle aree montane delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli ministeri per gli in-

terventi di rispettiva competenza, nell'ammontare totale e suddiviso per regioni. Nel disegno di legge di bilancio in esame sono invece presenti appositi allegati a ciascuno stato di previsione recanti l'indicazione delle risorse, ripartite per unità previsionali di base, destinate alle singole regioni; tuttavia ciò accade per le sole spese in conto capitale, mentre la legge n. 94 del 1997 prevedeva che tale esposizione dovesse riferirsi anche alle spese di parte corrente.

Si ricorda infine che nel corso del dibattito svoltosi in Commissione bilancio il 30 settembre ed il 1° ottobre 1998 è stato sottolineato come nel disegno di legge di bilancio non si sia data attuazione a quella parte della Risoluzione che richiedeva la redazione sperimentale del bilancio in termini di eco-contabilità. Si tratta del resto di un'indicazione già da alcuni anni presente nelle risoluzioni parlamentari approvative del documento di programmazione economico-finanziaria, che non risulta certo di facile attuazione, ma che il Governo non può per questo ignorare.

Per tutti questi rilievi esiste, quindi, un problema di completezza dell'informazione da un lato e, dall'altro, di attuazione della legge n. 94.

Per quanto concerne i contenuti finanziari del disegno di legge di bilancio per il 1999, esso recepisce le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria, tendendo a ridurre al minimo la differenza tra il saldo finanziario della gestione di competenza e quello della gestione di cassa.

Inoltre, in deroga ai vincoli programmatici, sono stati considerati i trasferimenti a pareggio dei fabbisogni di cassa degli enti previdenziali, quali somme destinate alla regolazione delle anticipazioni di tesoreria. Questa complessiva operazione di trasparenza non comporta – secondo la relazione che accompagna il disegno di legge di bilancio – oneri aggiuntivi rispetto a quelli che si determinerebbero, tra trasferimenti di bilancio e operazioni di tesoreria, sulla base della legislazione vigente; il che consente di considerare la partita relativa all'INPS nell'ambito delle regolazioni contabili, in adempimento a quanto previsto dalle risoluzioni di approvazione del DPEF.

Relativamente al fondo sanitario nazionale, si sta andando sempre più verso una stima realistica del fabbisogno, che invece era stato tradizionalmente sottovalutato, con l'effetto prafico di determinare debiti e quindi mutui per il ripiano dei disavanzi; la previsione per il fondo sanitario 1999 è dunque aumentata in misura consistente (10.000 miliardi) rispetto al dato assestato del bilancio 1998.

Volendo realizzare un raffronto con il bilancio 1998 emergere un incremento contenuto delle entrate finali, un andamento delle spese correnti al netto degli interessi che presenta un incremento solamente dell'1,6 per cento (in linea con il tasso di inflazione programmato), nonché una netta flessione della spesa per interessi e, un aumento delle spese in conto capitale. Questi sono i dati riassuntivi generali che emergono dal raffronto con le previsioni iniziali e assestate del 1998, così come mostra la tavola 4.

L'andamento contenuto delle spese correnti è frutto di un'ulteriore compressione delle spese discrezionali. In tal modo è da sottolineare come il bilancio a legislazione vigente offre già un suo autonomo contributo alla manovra correttiva delineata dal documento di programmazione economico-finanziaria.

Tavola 4

Quadro di sintesi delle previsioni 1999 a legislazione vigente a raffronto con le previsioni iniziali ed assestate 1998

(miliardi di lire)

	Bilancio 1998		Previsioni 1999 a legislazione vigente 3	Variazioni 1999 su 1998 Assestato	
	Previsioni iniziali 1	Previsioni assestate 2		4=3-2	5=4/2
A) COMPETENZA:					
ENTRATE FINALI	**594.107**	**591.426**	**607.581**	**16.155**	**2,7**
Tributarie	557.764	552.729	573.500	20.771	3,8
Altre	36.343	38.697	34.081	-4.616	-11,9
SPESE FINALI	**681.847**	**675.466**	**664.758**	**-10.708**	**-1,6**
Correnti	608.107	599.432	589.441	-9.991	-1,7
- Interessi	178.209	174.000	157.000	-17.000	-9,8
- Correnti netto interessi	429.898	425.432	432.441	7.009	1,6
Conto capitale	73.740	76.034	75.317	-717	-0,9
RIMBORSO PRESTITI	312.798	353.205	264.897	-88.308	-25,0
Saldo netto da finanziare	**-87.740**	**-84.040**	**-57.177**	**26.863**	**-32,0**
Ricorso al mercato	**400.538**	**437.245**	**322.074**	**-115.171**	**-26,3**
B) CASSA:					
ENTRATE FINALI	**575.795**	**572.209**	**589.019**	**16.810**	**2,9**
Tributarie	539.464	533.524	554.650	21.126	4,0
Altre	36.331	38.685	34.369	-4.316	-11,2
SPESE FINALI	**662.535**	**673.099**	**686.262**	**13.163**	**2,0**
Correnti	594.867	594.063	603.968	9.905	1,7
- Interessi	176.915	174.780	157.000	-17.780	-10,2
- Correnti netto interessi	417.952	419.283	446.968	27.685	6,6
Conto capitale	67.668	79.036	82.294	3.258	4,1
RIMBORSO PRESTITI	312.811	353.403	264.899	-88.504	-25,0
Saldo netto da finanziare	**-86.740**	**-100.890**	**-97.243**	**3.647**	**-3,6**
Ricorso al mercato	**399.551**	**454.293**	**362.142**	**-92.151**	**-20,3**

Analizzando quindi i dati relativi alle spese finali, dalla relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio emerge che la parte vincolata per fattori legislativi, oneri inderogabili o per fabbisogno giuridicamente obbligatorio è pari al 96,43 per cento, mentre per quanto riguarda le spese in conto capitale la parte vincolata è pari al 96,88 per cento. Naturalmente, i dati contenuti nel disegno di legge in esame mostrano anche quali siano i limiti oggettivi alla possibilità emendativa del Parlamento, limiti che si avvicinano quindi al 100 per cento delle spese indicate in bilancio.

Quanto poi alle possibilità di compensazione esistenti all'interno del bilancio, il disegno di legge in esame, all'articolo 23, comma 15, deroga la normativa vigente. Com'è noto, infatti, la legge n. 94 del 1997 ha introdotto in via permanente la possibilità di compensazione diretta, attraverso decreto ministeriale, tra capitoli non vincolati sul piano legislativo che facciano parte della medesima unità previsionale di base, al fine di assicurare una certa flessibilità gestionale.

Il disegno di legge di bilancio per il 1999 conferma anche per tale esercizio una norma straordinaria, già prevista in via transitoria per il 1998, che autorizza il Ministro del Tesoro a disporre variazioni compensative tra unità previsionali di base all'interno del medesimo stato di previsione relative alle spese di funzionamento, limitatamente agli oneri per movimenti di personale e a quelli strettamente connessi all'operatività delle Amministrazioni. Il comma 15 dell'articolo 23 estende inoltre la possibilità di variazioni compensative a tutte le spese, ovviamente non vincolate sul piano legislativo, purché facenti parte del medesimo centro di responsabilità.

Sarebbe quindi da valutare l'opportunità di aprire una riflessione sia sullo stato di attuazione della legge n.94 sia sui poteri emendativi concessi al Parlamento a fronte della maggiore flessibilità nella gestione infrannuale del bilancio che di fatto con queste norme viene attribuita al Governo.

La I Nota di variazioni (A.C. 5188-bis)

La prima Nota di variazione, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 137 del regolamento di contabilità di Stato, è volta a recepire nel progetto di bilancio per il 1999 una serie di modifiche conseguenti a provvedimenti legislativi e a variazioni per atti amministrativi intervenuti nel frattempo.

In primo luogo, sono state apportate le variazioni che rivestono carattere compensativo, conseguenti a provvedimenti legislativi in materia di entrata e di spesa. Vengono a tal fine in rilievo le leggi:

n. 208/1998, recante norme in materia di interventi nelle aree depresse;

n. 251/1998, recante disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali;

n. 267/1998, recante misure per la prevenzione del rischio idrologico nella regione Campania;

n. 282/1998, contributo all'Unione italiana ciechi;

n. 295/1998, recante interventi ed opere di interesse pubblico

n. 299/1998, finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

n. 315/1998, recante interventi finanziari per l'Università e la ricerca.

In secondo luogo, sono state apportate le variazioni sul versante dell'entrata connesse alla naturale evoluzione del gettito.

In terzo luogo, sono state apportate ulteriori variazioni in considerazione di sopravvenute e indifferibili esigenze di alcune amministrazioni statali e alla riconsiderazione di alcune poste contabili al fine di ricollocare in modo più puntuale le risorse tra i diversi centri di responsabilità. In particolare, si è provveduto a rideterminare lo stanziamento riguardante il fondo sanitario nazionale di parte corrente e si è provveduto alla regolazione contabile delle anticipazioni di tesoreria concesse all'INPDAP, in

attuazione di quanto previsto dal Documento di programmazione. Correlativamente sono state contenute ulteriormente le dotazioni, di competenza e di cassa, del Ministero della Difesa e di quelle destinate ad aziende di servizio pubblico.

Infine, con la Nota di variazioni il Governo ha provveduto all'assegnazione delle risorse destinate alle aree depresse alle competenti unità previsionali delle amministrazioni interessate, secondo la ripartizione effettuata dal CIPE con apposite delibere.

Le modifiche proposte dalla Commissione Bilancio

La Commissione Bilancio ha approvato numerose modifiche al disegno di legge di bilancio proposte in gran parte dal Governo. Si tratta principalmente di adeguamenti contabili (anche nella struttura degli stati di previsione) determinati dalle riforme nel frattempo intervenute relativamente ad alcuni ministeri, quali l'istituzione del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali, prevista dal decreto legislativo n. 368 del 1998, nel quale sono confluite le competenze in materia di spettacolo e Sport precedentemente attribuite alla Presidenza del Consiglio, nonché alla nuova organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1998.

Sempre relativamente allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio le risorse relative al FORMEZ sono state spostate dal centro di responsabilità « Funzione pubblica » al centro di responsabilità « Segretariato generale », in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, della legge n. 191 del 1998 (c.d. Bassanini 3). Sono stati previsti inoltre incrementi degli stanziamenti relativi al Segretariato generale, nonché al potenziamento delle strutture del Dipartimento per gli affari regionali a seguito della nomina del Ministro.

Allo stato di previsione del Ministero del tesoro si segnala la dotazione del nuovo capitolo relativo alle spese per il funzionamento delle Commissioni istituite nell'ambito del CIPE ai sensi del D.Lgs. n. 430 del 1997 e delle ulteriore deliberazioni del CIPE stesso, nonché l'aumento degli stanziamenti relativi al funzionamento della Commissione tecnica della spesa pubblica. Ulteriori modifiche riguardano esigenze correlate alla definizione delle competenze attribuite ai singoli dipartimenti a seguito della ristrutturazione del Ministero.

A tali incrementi si è provveduto attraverso la riduzione della dotazione del UPB 2.1.1.0 – cap. 6976.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle finanze si segnala l'istituzione del nuovo capitolo 3452 nell'ambito dell'UPB 4.1.10, relativo al rimborso ai concessionari del servizio di riscossione delle anticipazioni dagli stessi effettuate in virtù dell'obbligo del « non riscosso come riscosso », dotato di 1.000 miliardi. La compensazione contabile viene effettuata a valere sulle UPB relative all'IRPEF (+ 800 miliardi) e all'IRPEG (+200 miliardi). L'emendamento non ha tuttavia incidenza sui saldi perché le restituzioni delle anticipazioni fatte dai concessionari saranno registrate quali spese anziché come minori versamenti.

Allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione si segnala uno spostamento di 70 miliardi a favore delle scuole materne non statali (UPB 10.1.2.1), con relativa riduzione degli stanziamenti relativi alle strutture scolastiche (UPB 3.1.1.2 - e 4.1.1.2)

Ulteriori variazioni contabili all'interno dello stesso stato di previsione hanno interessato il Ministero della difesa (circa 200 miliardi), il Ministero dell'industria (174 miliardi), il Ministero del lavoro (1,240 miliardi) e il Ministero dei beni e attività culturali (3 miliardi).

Sono stati incrementati di 8,5 miliardi gli stanziamenti a favore dei centri di accoglienza (Ministero dell'interno) e di 1,5 miliardi quelli a favore della zootecnia (Ministero per le politiche agricole), compensati da una riduzione di 10 miliardi sul Tesoro (UPB 2.1.1.0 – cap. 6976).

Inoltre è stata incrementata di 1 miliardo la spesa per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile del Mini-

stero dell'interno, compensata con una riduzione allo stato di previsione della difesa.

È stata infine aumentata di 200 miliardi la dotazione di cassa dell'UPB 7.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativa alle zone terremotate nel 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Da ultimo il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è stato ridotto di 2.000 miliardi.

La Commissione Bilancio ha infine accolto alcuni degli emendamenti approvati da alcune Commissioni di merito: in particolare un emendamento della IV Commissione che opera variazioni compensative all'interno dello stato di previsione della Difesa, nonché due emendamenti della XIII Commissione che effettuano variazioni all'interno dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole.

4. IL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1999 (A.C. 5266-*bis*)

La legge Finanziaria per il 1999 per il suo contenuto risponde ai requisiti prescritti dalla legislazione di bilancio e contabilità. La struttura del provvedimento, infatti, è tale da garantire il rispetto delle norme che ne disciplinano il contenuto tipico stabilito dalla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988, nonché da garantire l'adempimento delle prescrizioni stabilite dalla Risoluzione di maggioranza. Il testo in esame è composto da soli 4 articoli nei quali vengono definite le poste da iscrivere necessariamente nel bilancio triennale 1999-2001 in base alla legislazione sulla contabilità dello Stato.

Articolo 1 commi 1 e 2 (Limite massimo dei saldi netti da finanziare)

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge finanziaria, si ricorda che a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la legge indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, fissa rispettivamente in 61.400 miliardi, al netto di 29.215 miliardi per regolazioni debitorie e di 33.267 miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali, ed in 387.000 miliardi, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti e compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 miliardi, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, in termini di competenza, per l'esercizio 1999.

La legge Finanziaria stabilisce inoltre in 4.000 miliardi (allo stesso livello cioè degli esercizi precedenti) il limite massimo dell'indebitamento all'estero, all'interno del limite complessivo del ricorso al mercato.

Il comma 2 determina i limiti massimi del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza per gli anni 2000 e 2001, sia a legislazione vigente sia quali indicati nel progetto di bilancio programmatico. Anche questi saldi, come quello stabilito per il 1999, sono determinati senza tenere conto delle entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali dello Stato.

A legislazione vigente, i livelli del saldo netto da finanziare – espressi come per il primo anno al netto delle partite per le regolazioni debitorie (35.202 miliardi per il 2000 e 34.927 per il 2001) – sono fissati rispettivamente in 51.800 e in 14.800 miliardi.

I limiti massimi del saldo netto da finanziare per il bilancio programmatico sono invece determinati rispettivamente in 54.600 miliardi per il 2000 e in 40.900 miliardi per il 2001, in misura pari a quella indicata nella risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF In modo analogo, i livelli massimi del ricorso al mercato finanziario sono determinati per il bilancio pluriennale a legislazione vigente in 276.500 miliardi per il 2000 e 170.500 miliardi per il 2001. Per il bilancio pluriennale programmatico, i valori massimi del ricorso al mercato finanziario sono determinati in 280.000 miliardi per il 2000 e 197.000 miliardi nel 2001.

Articolo 2, comma 1 (Norme sulla destinazione del gettito)

Riprendendo una norma contenuta in precedenti leggi finanziarie, l'articolo 2 comma 1 riserva la totalità delle nuove o maggiori entrate che dovessero verificarsi nel corso degli esercizi 1999, 2000 e 2001 alla riduzione del saldo netto da finanziare, escludendone quindi l'uso a fini di copertura di nuove o maggiori spese, ad eccezione dei casi di spese derivanti da calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o da emergenze economiche.

Articolo 2, comma 2 (Fondi speciali)

Si ricorda che attraverso i fondi speciali viene delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende sostenere in Parlamento.

Nel disegno di legge finanziaria, il fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A (stanziamenti finalizzati alla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi che comportano oneri di parte corrente) ammontava complessivamente, nel testo presentato dal Governo, a 21.440,5 miliardi per il 1999, a 19.293,7 miliardi per il 2000 e a 19.534,3 miliardi per il 2001 (al lordo delle regolazioni debitorie).

In seguito alle modifiche approvate dalla Commissione Bilancio, l'importo del fondo speciale di parte corrente ammonta a 21.321,1 miliardi per il 1999, a 18.851,5 miliardi per il 2000 e a 19.292,8 miliardi per il 2001, con una diminuzione di 119,4 miliardi rispetto al testo originario per il 1999 e per gli anni successivi con una diminuzione di 342,2 miliardi e 241,5 miliardi.

A fronte di diverse diminuzione degli importi derivanti dalla copertura di oneri determinati dall'approvazione di emendamenti al disegno di legge collegato, sono state altresì approvate nuove finalizzazioni che hanno riguardato in particolare:

Ministero per le politiche agricole: gli stanziamenti aggiuntivi sono destinati, per 3 miliardi per ogni annualità alle strade del vino, per 2 miliardi per ciascuna annualità all'Istituto nazionale sulla nutrizione e per 5 miliardi nel 2000 e 10 miliardi nel 2001 allo svolgimento del servizio di leva delle guardie forestali;

Ministero delle comunicazioni: le risorse aggiuntive (1,5 miliardi per il 1999 e 3 miliardi sia per il 2000 che per il 2001) sono destinate alle emittenze televisive locali;

Ministero degli affari esteri: le risorse aggiuntive (4 miliardi per il 1999 e per il 2000) sono finalizzate al rimborso dei danni subiti dalle imprese in Nigeria;

Ministero del tesoro: è stato previsto un accantonamento pari a 15 miliardi per il 1999 e a 20 miliardi per gli anni 2000 e 2001 per il rifinanziamento del fondo antiusura; è stato altresì approvato un accantonamento di 850 milioni per il 2001 a copertura del provvedimento relativo alla delegificazione dei procedimenti amministrativi (A.S. 3506), approvato in sede referente dalla 1 Commissione del Senato.

Ministero della pubblica istruzione: le risorse aggiuntive (200 miliardi per il 1999, 250 miliardi per il 2000 e 300 miliardi per il 2001) sono destinate al diritto allo studio;

Presidenza del Consiglio: lo stanziamento aggiuntivo di 2,6 miliardi per ciascuna annualità è destinato alla copertura finanziaria del provvedimento sul randagismo (A.C. 3496) approvato in sede legislativa dalla XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati.

Il fondo speciale di conto capitale di cui alla Tabella B (stanziamenti finalizzati alla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi che comportano oneri di parte capitale) era pari complessivamente, nel testo presentato dal Governo, a 7.745,1 miliardi per il 1999, a 7.747,4 miliardi per il 2000 e a 7.466,5 miliardi per il 2001. In seguito alle modifiche approvate dalla Commissione Bilancio, l'importo della Tabella B ammonta a 4.465,1 miliardi per il

1999, a 7.169,1 miliardi per il 2000 e a 6.791,5 miliardi per il 2001.

Per quanto riguarda il 1999, la riduzione di 3.280 miliardi riguarda per 3.000 miliardi l'accantonamento del Ministero delle finanze, relativamente alla quota destinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del disegno di legge collegato, alla restituzione dell'eurotassa. In ottemperanza al parere reso nella seduta del 1° ottobre 1998 dalla Commissione Bilancio al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, la Commissione ha infatti proceduto a sopprimere il comma 7 dell'articolo 1 del collegato e, contestualmente, a ridurre l'accantonamento in Tabella B.

Le ulteriori modifiche hanno interessato:

Ministero dei lavori pubblici: gli accantonamenti aggiuntivi autorizzano limiti di impegno decennali pari a 13,5 miliardi a decorrere dal 2000 e un ulteriore limite da 1,5 miliardo a partire dal 2001, così articolati:

per 1 miliardo e 500 milioni a decorrere dal 2001 per la strada statale n. 307 del Santo (Treviso-Padova);

per 3 miliardi e 500 milioni a decorrere dal 2000 per le abitazioni situate nell'area di Malpensa 2000;

per 10 miliardi a decorrere dal 2000 per la superstrada Ragusa-Catania;

Ministero dell'industria: 10 miliardi nel 2000 per il programma Ignitor;

Ministero dei beni culturali: 4 miliardi annui destinati al museo di Perugia e alla tenuta reale di Cuneo. Il sottosegretario Macciotta ha altresì specificato che tra le finalizzazioni del Ministero dei beni culturali va ricompreso 1 miliardo per ogni annualità destinato al recupero dei manufatti della I guerra mondiale;

Ministero dell'università e ricerca scientifica: sono previsti maggiori stanziamenti per 6,5 miliardi anni nel 2000 e nel 2001 (di cui un limite d'impegno pari a 1,5 miliardi a decorrere dal 2000) per il finanziamento di interventi vari: università di Torino (polo di Savigliano), orto botanico di Padova e università di Cassino e di Latina;

Ministero del tesoro: gli accantonamenti aggiuntivi autorizzano ulteriori limiti di impegno pari a 40 miliardi a partire dal 2000 per calamità naturali. A tale proposito si ricorda che durante l'esame in Commissione, il sottosegretario Giarda ha precisato che nei limiti di impegno nella voce della Presidenza del Consiglio e nella voce del Ministero del tesoro 63 miliardi sono da destinare a limiti di impegno ventennali nel settore delle calamità naturali intervenute nel Lagonegrese, in Calabria, nel Belice, in Liguria, in Versilia e in altre parti del territorio nazionale, ivi compresa la zona di Sarno: di questi, 35 miliardi per limiti di impegno per il 2001 e quote proporzionali per il 1999 e per il 2000 sono destinati al terremoto nel Lagonegrese.

Articolo 2 comma 3 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente).

Per gli esercizi 1999, 2000 e 2001 la quantificazione degli interventi previsti da leggi di spesa a carattere permanente sono determinati secondo la specificazione esposta nella Tabella C. L'ammontare complessivo degli stanziamenti, nel testo presentato dal Governo, era pari a 21.090 miliardi per il 1999, a 23.643 miliardi per il 2000 e 23,562 miliardi per il 2001. In seguito alle modifiche approvate dalla Commissione Bilancio, l'importo della tabella C ammonta a 20.958,9 miliardi per il 1999, a 23.154 miliardi per il 2000 e a 23.183,4 miliardi per il 2001, con una diminuzione, rispetto al testo originario, di 131 miliardi per il 1999, di 489 miliardi per il 2000 e di 378,8 miliardi per il 2001.

Le modifiche più rilevanti hanno riguardato:

incremento di 5 miliardi per il 1999 a favore dell'ENIT;

riduzioni per 100 miliardi per il 1999, 450 miliardi per il 2000 e 350 miliardi per

il 2001 delle risorse aggiuntive per le aree depresse previste dalla legge n. 208 del 1998, in quanto utilizzate a copertura delle disposizioni dell'articolo 3 del provvedimento collegato sugli sgravi contributivi nelle aree depresse. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 208/1998, è stata infatti inserita in Tabella C la voce relativa alle « quote aggiuntive » per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse (Fondo aree depresse), pari, dopo le modifiche approvate dalla Commissione bilancio, a 900 miliardi per il 1999 e in 4.550 miliardi per il 2000 e 4.650 miliardi per il 2001 sotto il Ministero del Tesoro; ulteriori 1.000 miliardi per il 1999 sono previsti – sempre come quota aggiuntiva rispetto alla legislazione vigente – sotto il Ministero dell'Industria;

riduzione di 30 miliardi per il 1999 del Fondo sanitario nazionale di conto capitale;

riduzione di 20 miliardi per il 1999, di 28 miliardi per il 2000 e di 17 miliardi per il 2001 delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo;

incremento di 10 miliardi per ogni annualità delle risorse previste per il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti degli enti locali;

incremento di 5 miliardi per il 1999 a favore dell'ENEA;

incremento di 25 miliardi per il 1999 a favore degli enti di ricerca scientifica di cui al decreto legislativo n. 208 del 1998.

Si segnala infine l'inserimento nella Tabella C del contributo di 24 miliardi a favore dell'ISAE (Istituto di studi e analisi economica), compensata dalla soppressione delle due voci precedentemente esposte in tabella C relative all'ISPE e all'ISCO, che sono confluite nel nuovo istituto, senza che siano state determinate variazioni contabili.

Articolo 2 comma 4 – Tabella D (Rifinanziamento per un anno di spese di conto capitale).

Nella Tabella D della legge finanziaria vengono rifinanziate per un solo anno alcune leggi di spesa di conto capitale di sostegno dell'economia. Il totale dei rifinanziamenti previsti per il 1999 dal disegno di legge finanziaria ammontava, nel testo presentato dal Governo, a 2.561,8 miliardi. In seguito alle modifiche approvate dalla Commissione Bilancio, l'importo della Tabella D risulta pari a 2.661,8 miliardi, con un incrementato di 100 miliardi.

Le principali modifiche in aumento hanno riguardato l'Artigiancassa (200 miliardi, che si vanno ad aggiungere ai 200 miliardi già previsti nel testo presentato dal Governo) e il Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (25 miliardi, che si vanno ad aggiungere ai 100 miliardi già previsti). È stato inoltre inserito il rifinanziamento per 10 miliardi della legge n. 212 del 1992 relativa alla cooperazione con i paesi dell'Europa centro-orientale. Alla copertura di tali incrementi si è provveduto attraverso riduzioni dei rifinanziamenti delle diverse legge già previste dalla Tabella D nel testo presentato dal Governo.

Il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo non reca alcuna voce in Tabella E, con la quale secondo quanto previsto dall'articolo 11, commi 3, lettera e), della legge n. 468/1978, si possono disporre definanziamenti di leggi di spesa (sia di parte corrente sia di conto capitale) nel triennio di riferimento. Analogamente la Commissione bilancio non ha inserito alcuna voce nella Tabella E.

Articolo 2 commi 5 e 6 – Tabella F (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa e limiti all'assunzione degli impegni)

La Tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, senza però poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge. Gli stanziamenti previsti nella Tabella F del presente disegno di legge finanziaria ammontavano complessivamente, nel testo presentato dal Governo, a 28.289 miliardi per il 1999, a 29.212 miliardi per il 2000, a 23.132 miliardi per il 2001 e a 37.556 per il 2002 ed anni successivi. Complessivamente la Ta-

bella F, a seguito delle rimodulazioni proposte, determina una riduzione di 2.295 miliardi delle autorizzazioni pluriennali di spesa nel 1999, un incremento di 2.566 miliardi nel 2000, una riduzione di 1.621 miliardi nel 2001 e un incremento di 1.350 miliardi nel 2002 ed anni successivi.

Si segnala che sebbene la Commissione Bilancio non abbia approvato alcuno specifico emendamento di rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa esposte in Tabella F, il dato relativo al 1999 delle leggi esposte in Tabella F risulta variato in quanto sono stati scontati nella Tabella F gli effetti finanziari di quelle leggi pluriennali presenti anche in Tabella D, i cui importi sono stati modificati dalla Commissione bilancio.

Articolo 2 commi 7-9 (Rinnovi contrattuali del pubblico impiego)

Le disposizioni contenute nei commi da 7 a 9 dell'articolo 2 (non modificate durante l'iter in Commissione) provvedono a rideterminare le disponibilità finanziarie per i rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni pubbliche e per i miglioramenti retributivi del personale non contrattualizzato, tenendo conto – oltre che del limite di incremento della spesa globale per il personale indicato nel DPEF per il triennio 1999-2001 – anche delle innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 396/1997, in materia di contrattazione integrativa nel pubblico impiego, e della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti generali, disposta dal D.Lgs. n 80/1998, ambedue decreti modificativi del D.Lgs. n. 29/1993.

Il comma 7 ridetermina la spesa finalizzata ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle aziende ed amministrazioni autonome, e della scuola – quantificata dalla legge finanziaria scorsa nel limite massimo di 345 miliardi per il 1998, 1.600 miliardi per il 1999 e 2.865 miliardi per il 2000 – nonché alla determinazione del trattamento economico dei dirigenti di livello generale, incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello. Per tali dirigenti, infatti – il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – il trattamento economico è ormai contrattualizzato. La rideterminazione della spesa prevista dal comma 7 per il triennio di riferimento è pari a 2.092 miliardi per il 1999 e a 2.867 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

Si segnala che in occasione del parere sulla conformità del disegno di legge Finanziaria 1999 al suo oggetto proprio, reso nella seduta del 1° ottobre 1998 dalla Commissione Bilancio al Presidente della Camera, la Commissione ha ritenuto che gli ultimi due periodi del comma 7 siano estranei al contenuto proprio della legge finanziaria in quanto configurano una normativa sostanziale, e più opportunamente dovrebbero essere collocati nel disegno di legge collegato. La Presidenza della Camera, nella seduta del 2 ottobre 1998, ha dichiarato di condividere le valutazioni della Commissione Bilancio e ha deliberato lo stralcio delle suddette disposizioni, che sono ora oggetto di un autonomo disegno di legge (A.C. 5266-ter).

Il comma 8 dispone un'ulteriore integrazione rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 1998, per consentire l'attuazione della contrattazione integrativa, introdotta nel settore pubblico dal D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396. I limiti della spesa relativa alla contrattazione collettiva integrativa, relativa al personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, sono fissati in 173 miliardi per l'anno 1999 e in 665 miliardi per l'anno 2000.

Il comma 9, infine, ridetermina la spesa per i miglioramenti economici del personale di cui al comma 4, articolo 2, del citato DLgs. n. 29/1993, cioè per le categorie non ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva: magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e delle Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e prefettizia (a

partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura); i dirigenti generali ed equiparati; il personale dipendente dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con la legge finanziaria per il 1998 – articolo 2, comma 10, della L. 450/1997 – erano stati autorizzati 148 mld. per il 1998, 598 per il 1999, 1.053 per il 2000. Queste spese sono rideterminate in misura pari a 837 miliardi per il 1999 e in 1.291 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di previdenza)

L'articolo 3 (non modificato durante l'iter in Commissione) determina l'aumento dei trasferimenti dello Stato all'INPS, predisposti per il concorso agli oneri della « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali », in 419 miliardi per il 1999. L'incremento è stabilito a titolo di adeguamento della quota assistenziale a carico dello Stato – pari nell'anno 1998 a 24.472 miliardi – dei trattamenti pensionistici erogati dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La quota assistenziale a carico dello Stato per l'anno 1999 diventa quindi pari a 24.891 miliardi.

Lo stesso articolo 3 determina inoltre in 150 miliardi l'aumento dei trasferimenti dello Stato all'INPS dovuti, ai sensi dell'articolo 59, co. 34, della Legge n. 449/1997 (disegno di legge collegato 1998), ad integrazione di quelli sopra illustrati. Il citato articolo 59, co. 34, aveva disposto un ulteriore trasferimento (rispetto a quello di cui all'articolo 37 della L. n. 88/1989) di 6.000 mld. per il 1998 a titolo di concorso all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente all'entrata in vigore dalla Legge 12/6/1984, n. 222, la quale ha riformato la normativa sulla concessione delle pensioni di invalidità allo scopo di evitare che queste venissero rilasciate con criteri assistenziali.

Il trasferimento in questione, che viene erogato esclusivamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani, deve essere adeguato annualmente: per il 1999 tale adeguamento è risultato pari a 150 miliardi (corrispondente al 2,5 per cento di 6.000 mld.), pertanto l'importo complessivo del trasferimento in esame per il 1999 è di 6.150 miliardi.

Va notato che – come già nella legge finanziaria per il 1998 – non viene fissato, nell'ambito dell'articolo in esame, il limite complessivo per l'apporto dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria. Questi trasferimenti a pareggio dei fabbisogni degli enti di previdenza sono ora iscritti in bilancio, coerentemente con la risoluzione di approvazione del DPEF (punto D), laddove si chiede al Governo di « garantire che ogni spesa a carico dello Stato trovi il proprio finanziamento nel bilancio dello Stato, evitando il ricorso a finanziamenti diretti sulla Tesoreria che non abbiano carattere transitorio o temporaneo ».

Articolo 4 comma 1 (Copertura della legge finanziaria)

L'articolo 4, comma 1, come già nelle leggi finanziarie precedenti, fa rinvio, per la copertura delle nuove o maggiori spese correnti, delle riduzioni di entrate e delle nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, al prospetto di copertura in cui sono illustrati gli effetti finanziari delle disposizioni contenute nella legge finanziaria e nei provvedimenti collegati.

Articolo 4 commi 2 e 3 (Norme finali)

Nella legge finanziaria è inserita tradizionalmente la clausola di « compatibilità » con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Le disposizioni della legge finanziaria non modificano, infatti, il quadro delle compe-

tenze definite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti (comma 2).

Il comma 3 dell'articolo 4 indica la decorrenza della vigenza delle disposizioni dal 1° gennaio 1999.

Considerazioni finali.

In conclusione ritengo doveroso svolgere alcune brevi considerazioni sul dibattito che si è svolto nelle competenti Commissioni della Camera in ordine alle proposte di modifica da apportare coerentemente con gli obiettivi di politica economica. All'interno di un processo di risanamento portato avanti con rigore – tenendo fermi gli equilibri dei saldi finanziari – tutte le proposte sono state valutate con la massima apertura pur tenendo ben presenti quali fossero i criteri selettivi da adottare: il miglioramento della politica di sviluppo, un maggior sgravio del costo del lavoro in tutto il Paese, in particolare per il Mezzogiorno, una maggior tutela delle famiglie e delle categorie più deboli della popolazione. Più incisive risultano le azioni di sostegno alle imprese e maggior attenzione alla piccola e media impresa e al rafforzamento dei settori del turismo e del commercio. Sono state infine stanziate risorse adeguate per risolvere la questione, da tempo dibattuta, della parità scolastica. Il dibattito che si è svolto in Commissione bilancio è stato ricco di apporti e la disponibilità manifestata da tutti i gruppi è un segnale incoraggiante per proseguire il confronto anche sul nuovo patto per lo sviluppo e l'occupazione, che nelle intenzioni del Governo si dovrebbe concludere entro la fine dell'anno.

La velocità dei processi economici, sociali e politici è tale che oggi non si può ignorare di vivere in un contesto caratterizzato da una crisi finanziaria a livello globale, che interessa particolarmente i Paesi asiatici, la Russia ed alcuni Stati del sud America, ma che inevitabilmente causa un rallentamento della crescita economica mondiale. Trovare i rimedi a questi fattori di crisi diventa la questione centrale per l'Europa, insieme ai temi dell'occupazione e del lavoro, che in Italia sono avvertiti come prioritari. Il recente vertice europeo di Poertschach ha confermato il valore del Patto di stabilità e ha posto l'accento sull'importanza di seguire la via della ripresa degli investimenti, l'abbassamento del tasso di sconto e la riduzione della pressione fiscale.

Pur nell'ambito dei vincoli finanziari imposti dall'Unione Europea con il Patto di stabilità, la legge Finanziaria per il 1999 è aperta ai nuovi obiettivi della crescita e del lavoro. La finanziaria del 1999 è in grado di ridare slancio alla II° fase della politica economica, una fase più attenta alla programmazione economica, all'occupazione, alle riforme, al sociale. Pur avvertendo che il ministro Ciampi non considera distinte le due fasi (risanamento dei conti pubblici e avvio dello sviluppo e dell'occupazione), ritengo questa seconda fase necessaria per il Paese, dal momento che il Governo Prodi, grazie ai sacrifici compiuti dal Paese, ne ha posto le premesse con l'entrata dell'Italia nell'area della moneta europea, con la stabilità monetaria, con bassi tassi d'interesse e tenendo bassa l'inflazione.

Le condizioni per contare su un andamento positivo dell'economia nel 1999 ci sono. Il quadro d'insieme in questi giorni è molto mutato:

è ormai atteso un miglioramento della congiuntura internazionale;

dal prossimo gennaio c'è la certezza che il Paese potrà contare su un allineamento dei tassi d'interesse verso quelli prevalenti nei Paesi dell'Unione europea;

sul fronte interno c'è una nuova stabilità politica del Governo che poggia su una base parlamentare ampia;

la Finanziaria ha sviluppato un piano di investimenti pubblici e ha rafforzato gli incentivi agli investimenti privati delle imprese, soprattutto quelle medie e piccole e specialmente al Sud e nelle « aree cusci-

netto », agevolate anche dagli sgravi contributivi previsti per nuove assunzioni.

Lo sviluppo del Mezzogiorno costituisce uno degli obiettivi prioritari della politica economica del Governo. In quest'area si concentrano i problemi economici più seri del Paese, la sua disoccupazione, l'inoccupazione, l'occupazione sommersa. Ma, soprattutto, è nel Mezzogiorno che più alto può essere il rendimento sociale di una strategia di sviluppo, la sua capacità di produrre assieme più lavoro e più produttività. L'azione in cui il Governo è impegnato muove in tre direttrici: compensare gli svantaggi di localizzazione esistenti; rimuoverli con il miglioramento delle infrastrutture e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell'area; promuovere lo sviluppo locale, cogliendo e valorizzando i nuovi segnali di risveglio imprenditoriale e sociale.

Per conseguirli si ricorre al metodo che il ministro Ciampi definisce della « nuova programmazione », fondato sull'integrazione tra scelte pubbliche e azione del mercato. Il rilancio di questo processo va fondato inoltre sull'attuazione del principio di sussidiarietà, e quindi, su un ruolo crescente delle Regioni e dei livelli locali di governo. Per il raggiungimento di tutti questi obiettivi il Governo rivolge un volume di risorse nazionali in conto capitale accresciuto nell'entità e riqualificato nella composizione e programmazione.

È vero che si deve tenere conto delle conseguenze fiscali negative della minor crescita; ma non si devono sottovalutare gli effetti positivi della lotta all'evasione, che compensano il calo delle entrate ordinarie. La spesa per interessi è poi inferiore alle previsioni e si potrà quindi avere un margine maggiore da destinare agli investimenti. Per quest'anno le risorse finanziarie aggiuntive, resesi disponibili soprattutto grazie alla riduzione dei tassi d'interesse sul debito pubblico e per il « surplus » delle entrate tributarie – derivanti dalla proficua lotta all'evasione fiscale – sono state indirizzate ad interventi di natura sociale indispensabili per migliorare le condizioni disagiate delle categorie deboli. Lo sforzo che in futuro andrà fatto è quello di inserire questi primi interventi di politica sociale all'interno di un disegno riformatore più generale, che ricomprenda anche lo Stato sociale. Non possiamo eludere o rinviare questo tentativo se vogliamo ripristinare corrette regole sul mercato e rafforzare la coesione sociale, indispensabile per mantenere alta la competitività del « Sistema Italia » sia in Europa che sui mercati internazionali.

Prima di dare forza a questo compito occorre però concludere positivamente la sessione di bilancio, con la rapida approvazione – che auspico – da parte della Camera dei provvedimenti fin qui illustrati entro i termini programmati, in tempo utile per avviare, fin dall'inizio del prossimo anno, una politica di crescita e di sviluppo.

Giorgio PASETTO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE N. 5188

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1999-2001

PAGINA BIANCA

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).	*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).*
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 1999, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).	*(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).*
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).	1. *Identico.*
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unità previsionali di base, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1999, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Segretariato » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Segretariato generale » dello stato di previsione medesimo.	2. *Identico.*
3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Segretariato generale »	3. *Identico.*

(Presidenza del Consiglio dei ministri) dello stato di previsione dell'entrata, per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Imprese radiofoniche ed editoriali » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Informazione e editoria » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. *Identico.*

5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Roma capitale » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. *Identico.*

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo per l'attività statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Segretariato » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Segretariato generale » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. *Identico.*

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte

7. *Identico.*

nell'unità previsionale di base « Fondo per la protezione civile » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base, del medesimo centro di responsabilità.

8. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondo unico per lo spettacolo » (interventi, investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Spettacolo » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Pari opportunità » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

Soppresso (cfr. articolo 18, comma 2).

8. *Identico.*

9. Ai fini dell'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Potenziamento servizi e strutture » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

1. *Identico.*

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche, Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare **e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici,** iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo

superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Difesa del suolo » (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Difesa del suolo » (investimenti) **e Fondo da ripartire in relazione alle intese istituzionali di programa iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Intese istituzionali di programma » (investimenti).** Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1999, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Ente nazionale di assistenza al volo » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'« Ente nazionale di assistenza al volo », delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

3. *Identico.*

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 53.210 miliardi.

4. *Identico.*

5. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1999, in lire 18.000 miliardi.

5. Identico.

6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *b)*, della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1999, in lire 12.000 miliardi.

6. *Identico.*

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato », dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

7. *Identico.*

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di

8. *Identico.*

base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.000 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 500 miliardi e lire 9.000 miliardi.

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire **2.500** miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 500 miliardi e lire 9.000 miliardi.

10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. *Identico.*

11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. *Identico.*

12. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. *Identico.*

13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilità « Dogane e imposte indirette » dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro — FEOGA, Sezione garanzia ».

13. *Identico.*

14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1998 sono riferiti alla competenza dell'anno 1999 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

14. *Identico.*

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, **e all'articolo 1, comma 2, della legge 30 giugno 1998, n. 208,** il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti **dei fondi iscritti** nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » della pro-

grammazione economica per l'anno finanziario 1999.

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

17. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

18. *Identico.*

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

19. *Identico.*

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20. *Identico.*

21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

21. *Identico.*

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

22. *Identico.*

23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenzae cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesio-

23. *Identico.*

ne » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1999, è stabilito in 420.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Entrate » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.

4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

Identico.

5. Per l'anno 1999, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in materia di riorganizzazione degli uffici del registro, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per le spese di funzionamento e di investimento, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unità previsionali di base dei Dipartimenti delle entrate e del territorio.

6. Per l'anno 1999 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1999, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base « Fondo di riserva » dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

Identico.

del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti » (interventi) e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione penitenziaria », e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1999.

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1999, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Identico.

per l'anno finanziario 1999 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1999.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1999, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su pro-

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

Identico.

posta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire con propri decreti, in termini di residui e cassa, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Fondo contratto per il comparto scuola » di pertinenza del centro di responsabilità « Personale e affari generali ed amministrativi » dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1999 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1999.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Funzionamento ».

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

Identico.

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1999, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1999, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

Identico.

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).

Identico.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974 n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio d'informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 1999, in 4.035 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1999, in 26 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1999, in 200 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1999, in 50 unità.

6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la forza organica dei militari volontari in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 1999, nel numero di 1.275 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 1999, in 72 unità.

8. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo delle capitanerie di

porto in ferma volontaria a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata per l'anno finanziario 1999 in 30 unità.

9. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » del medesimo stato di previsione.

10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base « Mezzi operativi e strumentali » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 11.	ART. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).	*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).*
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).	*Identico.*
ART. 12.	ART. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).	*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).*
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).	1. *Identico.*
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1999, come segue:	2. *Identico.*
a) Esercito n. 34.300;	
b) Marina n. 14.155;	
c) Aeronautica n. 16.750.	
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 delta legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1999, come segue:	3. *Identico.*
a) Esercito n. 135;	
b) Marina n. 160;	
c) Aeronautica n. 256.	
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1999, come segue:	4. *Identico.*
a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 600;	

b) Marina n.130;

c) Aeronautica n. 160.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 1.750 unità.

5. *Identico.*

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 850 unità.

6. *Identico.*

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 993 unità.

7. *Identico.*

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 1999, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 12.275 unità.

8. *Identico.*

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 1999, come segue:

a) Esercito n. 23.000;

b) Marina n. 5.509;

c) Aeronautica n. 2.250.

9. *Identico.*

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e « Ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

10. *Identico.*

e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi) **di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari »**, dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari » e nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Arma dei carabinieri ».

12. *Identico.*

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1999 (elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato

13. *Identico.*

articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1999, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative).

1. *Identico.*

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio **tra gli stati di previsione del Ministero per le politiche agricole e delle Amministrazioni interessate,** in termini di residui, competenza e cassa, **ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché** per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. *Identico.*

4. Per l'anno finanziario 1999 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato

a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » – capitolo 6879 – di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unità previsionale di base « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Coordinamento degli incentivi alle imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per l'innovazione tecnologica » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Coordinamento degli incentivi alle imprese » dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

Identico.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1999.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

Identico.

ART. 16.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

ART. 16.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

Identico.

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programmi anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Prevenzione sanitaria » dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

Identico.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1999, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1999, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Organizzazione, bilancio e personale » dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1999, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero per ***i beni e le attività culturali*** *e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero **per i**

beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondo unico per lo spettacolo » (interventi, investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Spettacolo e sport » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

ART. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

ART. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).

Identico.

ART. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1999, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste e della somma di lire

ART. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

Identico.

5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale quali definiti ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione nominata dal Ministro stesso.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca » dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

ART. 21.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in lire 998.492.218.062.000 in termini di competenza ed in lire 1.023.858.188.835.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1999.

ART. 22.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999, con le tabelle allegate.

ART. 23.

(Disposizioni diverse).

1. Per l'anno finanziario 1999, le spese considerate nelle unità previsionali di

ART. 21.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in lire **1.007.264.322.062.000** in termini di competenza ed in lire **1.032.082.892.835.000** in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1999.

ART. 22.

(Quadro generale riassuntivo).

Identico.

ART. 23.

(Disposizioni diverse).

1. *Identico.*

base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1999, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

2. *Identico.*

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

3. *Identico.*

4. Le composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1999, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

4. *Identico.*

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario

5. *Identico.*

1999 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati,lequote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.	6. *Identico.*
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.	7. *Identico.*
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.	8. *Identico.*
9. I decreti legislativi conseguenti alle leggi di riforma delle Amministrazioni pubbliche individuano i centri di responsabilità amministrativa cui riferire le unità previsionali di base del bilancio dello Stato; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.	9. **Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino delle Amministrazioni pubbliche,** il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese **l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa,** l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base **e centri di responsabilità amministrativa** delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

11. *Identico.*

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

12. *Identico.*

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluiti al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

13. *Identico.*

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

14. *Identico.*

15. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione, limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

15. *Identico.*

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali di base « Funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alla unità previsionale di base « Edilizia di servizio » di pertinenza del centro di responsabilità « Territorio » dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria.

16. *Identico.*

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferi-

17. *Identico.*

mento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

18. Per il 1999, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

18. *Identico.*

ART. 24.

(Bilancio pluriennale).

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1999-2001, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

ART. 24.

(Bilancio pluriennale).

Identico.

TABELLE A E B ALLEGATE AL DISEGNO DI LEGGE N. 5188

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro: 3.1.5.2 « Aree depresse » (cap. 4665); 3.1.5.3 « Interessi sui titoli del debito pubblico » (cap. 4675, 4677, 4691 e 6805); 3.1.5.4 « Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria » (cap. 4678); 3.1.5.5 « Interessi sui mutui Crediop e BEI » (cap. 4694, 4696, 4697 e 4698); 3.1.5.6 « Oneri accessori » (cap. 4472 e 4478); 3.1.5.7 « Altri interessi » (cap. 4667, 4668, 4693 e 4695);

Ragioneria Generale dello Stato: 7.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » (cap. 5941); 7.1.2.10 « Ripiano *deficit* spesa sanitaria » (cap. 5957).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Entrate: 4.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3521 e 3530); 4.1.4.1 « Oneri del debito pubblico » (cap. 3500);

Entrate: 4.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3519, 3525 e 3533); 4.1.4.1 « Oneri del debito pubblico » (cap. 3501).

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Affari civili e libere professioni: 4.2.1.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7001 e 7003); 4.2.1.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7005 e 7010);

Amministrazione penitenziaria: 5.2.1.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8600 e 7004); 5.2.1.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 8605 e 8676);

e Giustizia minorile: 7.2.1.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8601, 8603 e 8604); 7.2.1.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 8606 e 8677).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.1 « Gabinetto e altri uffici » (cap. 1014);

Personale e amministrazione: 2.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 6001);

TESTO DELLA COMMISSIONE

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Identico.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Identico.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Identico.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Identico.

(segue: testo del disegno di legge)

Cooperazione allo sviluppo: 3.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 6002);

Relazioni culturali: 4.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 6003);

Emigrazione e affari sociali: 5.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 6004);

Affari politici: 6.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 6005);

Affari economici: 7.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 6006);

Istituto diplomatico: 8.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 6007);

Personale e amministrazione: 2.1.1.2 « Uffici all'estero » (cap. 1501 e 1503);

Relazioni culturali: 4.1.1.2 « Istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (cap. 2502 e 2503).

(segue: testo della Commissione)

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro: 3.2.2.4 « Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo » (cap. 8173).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Territorio: 5.2.1.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8501).

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Opere marittime: 3.2.1.1 « Opere marittime e portuali » (cap. 7501);

Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8405);

Difesa del suolo: 4.2.1.3 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 9004);

Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.9 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 9460).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Motorizzazione civile e trasporti in concessione: 2.2.1.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7202 e 7203); 2.2.1.3 « Trasporti in gestione diretta ed in concessione » (cap. 7206).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Armamenti navali: 10.2.1.2 « Ricerca scientifica » (cap. 8551);

Armamenti aeronautici: 11.2.1.1 « Ricerca scientifica » (cap. 8552);

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.1.1 « Ricerca scientifica » (cap. 8553);

Sanità militare: 16.2.1.1 « Ricerca scientifica » (cap. 8556);

Armamenti terrestri: 26.2.1.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7010);

Commissariato e servizi generali: 27.2.1.1 « Ricerca scientifica » (cap. 8555).

TESTO DELLA COMMISSIONE

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Identico.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Identico.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Identico.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Identico.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Identico.

PAGINA BIANCA

Gli allegati 1 e 2 e i quadri generali riassuntivi sono stati approvati dalla Commissione nel testo del Governo (si veda lo stampato A.C. n. 5188) con le modificazioni risultanti dalla prima nota di variazioni (si veda lo stampato A.C. n. 5188-bis)

PAGINA BIANCA

TABELLE MODIFICATE AL BILANCIO

Per effetto delle variazioni apportate alle tabelle si intendono conseguentemente modificati tutti i riferimenti alle medesime tabelle ed alle relative unità previsionali di base nel testo del Governo (A.C. n. 5188 e 5188-*bis*) e nei relativi allegati ed elenchi nonché nel testo del disegno di legge finanziaria (A.C. 5266-*bis*).

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto. Tra parentesi ed in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Dipartimento entrate		
1.1	*Entrate tributarie*		
1.1.1	IRPEF		
1.1.1.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	**226.922.000.000** *(226.122.000.000)*	**225.471.000.000** *(224.671.000.000)*
1.1.2	IRPEG		
1.1.2.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	**53.904.000.000** *(53.704.000.000)*	**53.143.000.000** *(52.943.000.000)*

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetti e uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri senza portafoglio		
1.1	*Spese correnti*		
1.1.1.0	Funzionamento	**13.056.931** *(12.708.291)*	**13.057.735** *(12.709.125)*
2	Segretariato generale		
2.1	*Spese correnti*		
2.1.1.1	Segretariato	**151.385.135** *(139.637.305)*	**151.899.587** *(140.151.757)*
2.1.1.2	Commissariati di Governo	**33.051.000** *(32.801.700)*	**34.248.362** *(33.998.362)*

Segue: **TABELLA N. 2**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2.1.2	Interventi		
2.1.2.10	**Formez**	–	**10.000**
2.2	*Spese in conto capitale*		
2.2.1	Investimenti		
2.2.1.4	**Formez**	**100.000**	**692.703**
3	Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali		
3.1	*Spese correnti*		
3.1.1.0	Funzionamento	**239.897.756** *(239.911.006)*	**241.790.756** *(241.804.006)*
4	Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana		
4.1	*Spese correnti*		
4.1.1.0	Funzionamento	**263.000** *(171.450)*	**271.500** *(179.950)*
9	Funzione pubblica		
9.1	*Spese correnti*		
9.1.2	Interventi		
9.1.2.4	**Formez** *(soppressa)*	(–)	*(10.000)*

Segue: **TABELLA N. 2**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
9.2	*Spese in conto capitale*		
9.2.1	Investimenti		
9.2.1.1	**Formez** *(soppressa)*	*(100.000)*	*(692.703)*
10	Affari regionali		
10.1	*Spese correnti*		
10.1.1.0	Funzionamento	**7.979.741** *(7.379.741)*	**7.979.741** *(7.379.741)*
13	Riforme elettorali e istituzionali		
13.1	*Spese correnti*		
13.1.1.0	Funzionamento	**2.419.946** *(1.328.946)*	**2.419.946** *(1.328.946)*
14	Turismo		
14.2	*Spese in conto capitale*		
14.2.1.2	**Impianti sportivi** *(soppresso)*	*(309.000.000)*	*(277.500.000)*
15	**Spettacolo** *(soppresso)*		
15.1	Spese correnti		
15.1.1.0	**Funzionamento** *(soppressa)*	*(12.058.183)*	*(12.058.183)*
15.1.2.1	**Interventi nel territorio di Trieste** *(soppressa)*	*(500.000)*	*(500.000)*
15.1.2.2	**Fondo unico per lo spettacolo** *(soppressa)*	*(748.369.720)*	*(748.489.400)*
15.2	*Spese in conto capitale*		
15.2.1.1	**Fondo unico per lo spettacolo** *(soppressa)*	*(191.630.280)*	*(191.630.803)*

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro		
1.1	*Spese correnti*		
1.1.1.0	Funzionamento	**27.383.565** *(27.303.565)*	**29.538.324** *(29.458.354)*
2	Amministrazione generale del personale e dei servizi		
2.1	*Spese correnti*		
2.1.1.0	Funzionamento	**809.344.468** *(835.290.238)*	**810.627.775** *(836.573.545)*
3	Tesoro		
3.1	*Spese correnti*		
3.1.1.0	Funzionamento	**89.244.412** *(87.494.412)*	**91.179.040** *(89.429.040)*

Segue: **TABELLA N. 3**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
7	Ragioneria generale dello Stato		
7.1	*Spese correnti*		
7.1.3.1	Fondi di riserva	2.500.000.000	**500.000.000** *(2.500.000.000)*
7.2	*Spese in conto capitale*		
7.2.2	Investimenti		
7.2.1.1	Risanamento e ricostruzione zone terremotate	419.500.000	**649.620.000** *(449.620.000)*

ELENCO N. 1

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ISCRITTE NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEI DIVERSI MINISTERI ART. 7 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1988, N. 468

Nell'ambito del centro di responsabilità n. 3 « Tesoro » del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è inserita la seguente unità previsionale di base:

3.1.2.28 – Istituti postelegrafonici

cap. 4647.

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Entrate		
4.1	*Spese correnti*		
4.1.1.0	Funzionamento	**6.717.573.994** *(5.717.573.994)*	**6.740.646.670** *(5.740.646.670)*

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Istruzione elementare		
3.1	*Spese correnti*		
3.1.1	Funzionamento		
3.1.1.2	Strutture scolastiche	**16.910.665.554** *(16.963.665.554)*	**16.935.065.554** *(16.988.065.554)*
4	Istruzione secondaria di I grado		
4.1	*Spese correnti*		
4.1.1	Funzionamento		
4.1.1.2	Strutture scolastiche	**15.772.033.136** *(15.789.033.136)*	**15.776.133.136** *(15.793.133.136)*
10	Scuola materna		
10.1	*Spese correnti*		
10.1.2	Interventi		
10.1.2.1	Scuole non statali	**406.000.000** *(336.000.000)*	**406.000.000** *(336.000.000)*

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Amministrazione civile		
3.1	*Spese correnti*		
3.1.1.0	Funzionamento	**58.608.505** *(57.608.505)*	**59.207.432** *(58.207.432)*
5	Servizi civili		
5.1	*Spese correnti*		
5.1.2.5	Emigrati, profughi e rifugiati	**72.500.000** *(64.000.000)*	**72.618.091** *(64.118.091)*

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

La tabella è interamente sostituita dalla seguente:

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	484.109	17.053.672	17.134.652
1.1	*Spese correnti*			
1.1.1.0	Funzionamento	484.109	17.053.672	17.134.652
2	Trasporti terrestri	1.304.227.716	4.721.822.702	4.647.550.239
2.1	*Spese correnti*			
2.1.1.0	Funzionamento	26.513.711	347.859.035	353.911.315
2.1.2.	Interventi			
2.1.2.1	Trasporti in gestione diretta ed in concessione	95.013.073	900.000.000	900.000.000
2.1.2.2	Trasporti pubblici locali	427.649.403	1.130.000.000	1.130.000.000
2.1.2.3	Restituzioni e rimborsi	46.101	235.000	263.500

Segue: **TABELLA N. 10**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
2.1.2.4	Accordi ed organismi internazionali	5	25.000	25.000
2.1	*Spese in conto capitale*			
2.2.1	Investimenti			
2.2.1.1	Edilizia di servizio	102.199.439	44.000.000	64.000.000
2.2.1.2	Attrezzature e impianti	18.637.869	1.295.000	1.305.000
2.2.1.3	Trasporti in gestione diretta ed in concessione	280.133.275	796.094.000	796.097.424
2.2.1.4	Ferrovie dello Stato	–	178.378.000	178.378.000
2.2.1.5	Trasporto intermodale	7.400.000	93.750.000	93.750.000
2.2.1.6	Trasporti pubblici locali	2.500.000	196.000.000	198.500.000
2.2.1.7	Trasporto rapido di massa	344.134.840	884.186.667	781.320.000
2.2.1.8	Autotrasporto di cose per conto terzi	–	150.000.000	150.000.000
3	Aviazione civile	414.557.779	375.218.790	435.238.126
3.1	*Spese correnti*			
3.1.1.0	Funzionamento	663.750	77.348.790	77.660.097
3.1.2.	Interventi			
3.1.2.1	Aeroporti	300.000	29.600.000	29.600.000
3.1.2.2	Servizi aerei di linea	–	1.000.000	1.000.000
3.2	*Spese in conto capitale*			
3.2.1	Investimenti			
3.2.1.1	Aeroporti	413.594.029	267.270.000	326.969.029
4	Navigazione marittima ed interna	649.586.311	2.645.710.857	2.655.352.037
4.1	*Spese correnti*			
4.1.1.0	Funzionamento	1.786.001	52.262.857	53.181.365
4.1.2.	Interventi			
4.1.2.1	Enti ed organismi portuali	–	91.000.000	91.000.000
4.1.2.2	Società di servizi marittimi	–	380.679.000	380.679.000

Segue: **TABELLA N. 10**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
4.1.2.3	Opere marittime e portuali	–	3.900.000	3.900.000
4.1.2.4	Trasporti in gestione diretta ed in concessione	–	108.000.000	108.000.000
4.1.2.5	Centro internazionale radio medico	–	1.140.000	1.140.000
4.1.2.6	Interventi previdenziali lavoratori marittimi	31.030.260	15.826.000	33.080.260
4.1.2.7	Accordi ed organismi internazionali	–	1.100.000	1.100.000
4.1.2.8	Catasto demanio marittimo	707.295	–	707.295
4.2	*Spese in conto capitale*			
4.2.1	Investimenti			
4.2.1.1	Imprese navalmeccaniche e armatoriali	590.222.213	1.891.479.000	1.881.399.575
4.2.1.3	Edilizia di servizio	–	5.474.000	5.474.000
4.2.1.4	Opere marittime e portuali	840.542	49.850.000	50.690.542
4.2.1.5	Trasporti in gestione diretta ed in concessione	25.000.000	15.000.000	15.000.000
4.2.1.6	Sistemi idroviari	–	30.000.000	30.000.000
4.2.1.7	Trasporti pubblici locali	–	–	–
5	Pianificazione e programmazione	553.688	15.676.214	15.679.214
5.1	*Spese correnti*			
5.1.1.0	Funzionamento	553.688	15.673.414	15.676.414
5.1.2	Interventi			
5.1.2.1	Studi e ricerche nel settore dei trasporti	–	2.800	2.800
6	Affari economici, bilancio e politiche internazionali e comunitarie	–	6.113.414	6.113.414
6.1	*Spese correnti*			
6.1.1.0	Funzionamento	–	5.171.414	5.171.414
6.1.2	Interventi			
6.1.2.1	Contributi ad enti ed altri organismi	–	942.000	942.000

Segue: **TABELLA N. 10**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
7	Affari generali e personale	2.246.067	22.527.560	22.664.864
7.1	*Spese correnti*			
7.1.1.0	Funzionamento	425.282	16.950.410	17.087.714
7.1.3	Interventi di quiescenza, integrativi e sostitutivi			
7.1.3.1	Indennità	1.820.785	5.577.150	5.577.150
8	Sistemi informativi e statistica	154.566.399	62.847.661	133.847.661
8.1	*Spese correnti*			
8.1.1.0	Funzionamento	20.566.399	58.847.661	59.847.661
8.2	*Spese in conto capitale*			
3.2.1	Investimenti			
8.2.1.1	Informatica di servizio	134.000.000	4.000.000	74.000.000
9	Vigilanza sulle ferrovie	–	6.714.445	6.714.445
9.1	*Spese correnti*			
9.1.1.0	Funzionamento	–	6.714.445	6.714.445
10	Capitanerie di porto	83.393.097	548.498.240	599.120.926
10.1	*Spese correnti*			
10.1.1	Funzionamento			
10.1.1.1	Spese generali di funzionamento	21.432.957	460.615.240	477.976.946
10.1.1.2	Formazione e addestramento	300.000	6.500.000	6.800.000
10.1.1.3	Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio	2.180.000	25.483.000	26.083.000
10.1.1.4	Restituzioni e rimborsi	628.072	–	628.072
10.1.1.5	Mezzi operativi e strumentali	8.649.251	33.100.000	34.449.251
10.1.2	Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi			
10.1.2.1	Trattamenti provvisori	–	14.000.000	14.000.000
10.2	*Spese in conto capitale*			
10.2.1	Investimenti			
10.2.1.1	Edilizia di servizio	26.532.015	–	26.532.015
10.2.1.2	Opere marittime e portuali	435.642	–	435.642
10.2.1.3	Mezzi navali ed aerei	23.235.160	8.800.000	12.216.000
	Totale tabella	2.609.615.166	8.422.183.555	8.539.415.578

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
10	Armamenti navali		
10.1	*Spese correnti*		
10.1.1	Funzionamento		
10.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali	**197.609.000** *(194.505.000)*	**187.609.000** *(184.505.000)*
10.1.1.4	Ammodernamento e rinnovamento	**917.590.132** *(920.190.132)*	**867.590.132** *(870.190.132)*
10.2.1.1	Ricerca scientifica	**53.000.000** *(63.000.000)*	**53.000.000** *(63.000.000)*
11	Armamenti aeronautici		
11.1	*Spese correnti*		
11.1.1	Funzionamento		
11.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**219.273.000** *(225.741.000)*	**209.278.764** *(215.746.764)*

Segue: **TABELLA N. 12**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
11.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	**454.223.520** *(470.978.520)*	**424.223.520** *(440.978.520)*
11.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**1.249.168.400** *(1.383.268.400)*	**1.287.768.400** *(1.421.868.400)*
11.2	*Spese in conto capitale*		
11.2.1	Investimenti		
11.2.1.1	Ricerca scientifica	**77.900.000** *(87.900.000)*	**27.629.862** *(37.629.862)*
12	Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate		
12.1	*Spese correnti*		
12.1.1	Funzionamento		
12.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**469.422.000** *(336.422.000)*	**439.418.000** *(306.418.000)*
12.2	*Spese in conto capitale*		
12.2.1	Investimenti		
12.2.1.1	Ricerca scientifica	**50.000.000** *(40.000.000)*	**50.000.000** *(40.000.000)*
15	Lavori e demanio		
15.1	*Spese correnti*		
15.1.1	Funzionamento		
15.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	**442.322.400** *(439.322.400)*	**402.322.400** *(399.322.400)*
15.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**262.526.000** *(263.526.000)*	**232.526.000** *(233.526.000)*
16	Sanità militare		
16.1	*Spese correnti*		
16.1.1	Funzionamento		
16.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**122.198.800** *(127.198.800)*	**112.206.471** *(117.206.471)*

Segue: **TABELLA N. 12**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
21	Onoranza ai caduti in guerra		
21.1	*Spese correnti*		
21.1.1.0	Funzionamento	**17.296.600** *(16.296.600)*	**17.296.600** *(16.296.600)*
22	Bilancio e affari finanziari		
22.1	*Spese correnti*		
22.1.2	Interventi		
22.1.2.1	Accordi ed organismi internazionali	**224.640.000** *(225.640.000)*	**214.640.000** *(215.640.000)*
26	Armamenti terrestri		
26.1	*Spese correnti*		
26.1.1	Funzionamento		
26.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	**532.385.540** *(515.630.540)*	**532.385.540** *(515.630.540)*
26.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**1.121.389.000** *(1.117.689.000)*	**1.014.240.383** *(1.010.540.383)*
26.2	*Spese in conto capitale*		
26.2.1	Investimenti		
26.2.1.1	Ricerca scientifica	**19.100.000** *(9.100.000)*	**19.100.000** *(9.100.000)*
27	Commissariato e servizi generali		
27.1	*Spese correnti*		
27.1.1	Funzionamento		
27.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**636.202.486** *(631.038.486)*	**616.206.895** *(611.042.895)*
27.1.1.5	Leva formazione e addestramento	**112.924.176** *(117.924.176)*	**112.924.176** *(117.924.176)*

Segue: **TABELLA N. 12**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
29	Ispettorato supporto logistico navale e dei fari		
29.1	*Spese correnti*		
29.1.1	Funzionamento		
29.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	**147.259.000** *(142.259.000)*	**147.259.000** *(142.259.000)*
31	Ufficio del segretario generale per la gestione degli enti dell'area industriale		
31.1	*Spese correnti*		
31.1.1	Funzionamento		
31.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**207.721.000** *(207.521.000)*	**207.721.000** *(207.521.000)*

TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Politiche agricole ed agroindustriali nazionali		
3.2	*Spese in conto capitale*		
3.2.1	Investimenti		
3.2.1.5	Zootecnia	**1.656.678** *(156.678)*	**37.655.607** *(36.155.607)*
5	Pesca ed acquacoltura		
5.1	*Spese correnti*		
5.1.1.0	Funzionamento	**12.461.798** *(12.561.798)*	**12.471.798** *(12.571.798)*
5.1.2	Interventi		
5.1.2.1	*Pesca*	**19.754.068** *(19.704.068)*	**19.754.068** *(19.704.068)*
5.2	*Spese in conto capitale*		
5.2.1	Investimenti		
5.2.1.2	Pesca	**70.992.932** *(70.942.932)*	**85.992.932** *(85.942.932)*
6	Risorse forestali, montane ed idriche		
6.1	*Spese correnti*		
6.1.1	Funzionamento		
6.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**523.916.168** *(524.266.168)*	**555.768.970** *(556.118.970)*
6.2	Spese in conto capitale		
6.2.1	Investimenti		
6.2.1.1	Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	**156.316.444** *(155.966.444)*	**264.299.025** *(263.949.025)*

TABELLA N. 14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Energia e risorse minerarie		
3.2	*Spese in conto capitale*		
3.2.1	Investimenti		
3.2.1.15	**Piano energetico nazionale**	–	**74.700.000**
3.2.1.16	**Accordi ed organismi internazionali**	**14.000**	**14.000**
5	Sviluppo produttivo e competitività		
5.1	*Spese correnti*		
5.1.1.0	Funzionamento	**18.632.583** *(18.642.583)*	**18.644.583** *(18.654.583)*
5.1.2.5	Accordi ed organismi internazionali	**12.060.000** *(12.074.000)*	**12.060.000** *(12.074.000)*

Segue: **TABELLA N. 14**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
5.2	*Spese in conto capitale*		
5.2.1	Investimenti		
5.2.1.8	**Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno**	**–**	**10.200.000**
6	Coordinamento degli incentivi alle imprese		
6.1	*Spese correnti*		
6.1.1.0	Funzionamento	**38.696.358** *(38.686.358)*	**38.726.358** *(38.716.358)*
6.2	*Spese in conto capitale*		
6.2.1	Investimenti		
6.2.1.11	Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno	–	– *(10.200.000)*
6.2.1.13	Piano energetico nazionale	–	– *(74.700.000)*

TABELLA N. 15

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Previdenza e assistenza sociale		
4.1	*Spese correnti*		
4.1.2	Interventi		
4.1.2.12	Sgravi ed agevolazioni contributive	**11.613.213.000** *(12.853.213.000)*	**12.982.413.000** *(13.732.413.000)*
4.2	Spese in conto capitale		
4.2.1	Investimenti		
4.2.1.2	**Contributi capitali alle imprese**	**1.240.000.000**	**750.000.000**

TABELLA N. 18

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Beni archeologici, architettonici, artistici e storici		
4.2	*Spese in conto capitale*		
4.2.1	Investimenti		
4.2.1.2	Patrimonio culturale non statale	**230.209.000** *(227.209.000)*	**236.915.900** *(233.915.900)*
7	**Spettacolo e sport**		
7.1	*Spese correnti*		
7.1.1.0	**Funzionamento**	**12.058.183**	**12.058.183**
7.1.2.1	**Interventi nel territorio di Trieste**	**500.000**	**500.000**
7.1.2.2	**Fondo unico per lo spettacolo**	**748.369.720**	**748.489.400**
7.2	**Spese in conto capitale**		
7.2.1.1	**Fondo unico per lo spettacolo**	**191.630.280**	**191.630.803**
7.2.1.2	**Impianti sportivi**	**309.000.000**	**277.500.000**

DISEGNO DI LEGGE N. 5266-*BIS*

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1999)

PAGINA BIANCA

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 61.400 miliardi, al netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonché di lire 33.267 miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 – ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1999 – resta fissato, in termini di competenza, in lire 387.000 miliardi per l'anno finanziario 1999.

2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 51.800 miliardi ed in lire 14.800 miliardi, al netto di lire 35.202 miliardi per l'anno 2000 e lire 34.927 miliardi per l'anno 2001, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 276.500 miliardi ed in lire 170.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2000 e 2001, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 54.600 miliardi ed in lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, ri-

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

Identico.

spettivamente, in lire 280.000 miliardi ed in lire 197.000 miliardi.

ART. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determinati per l'anno 1999 in lire 21.440.464 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 7.745.132 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.561,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

ART. 2.

1. *Identico.*

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determinati per l'anno 1999 in lire **21.321.064** milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire **4.465.132** milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. *Identico.*

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire **2.661,8** miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

5. *Identico.*

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1999, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

6. *Identico.*

7. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, relativa ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, nonché alla determinazione del trattamento economico dei dirigenti incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo, è rideterminata in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000

.....

.....

*(v. A.C. 5266-*bis, *pag. 4).*

7. *Identico.*

8. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa alla contrattazione collettiva integrativa del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è autorizzata nel limite massimo di 173 miliardi di lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per l'anno 2000.

8. *Identico.*

9. La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.

9. *Identico.*

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 3.

ART. 3.

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: *a)* ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; *b)* ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)*, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 1999, rispettivamente, in lire 419 miliardi ed in lire 150 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 1999, rispettivamente, in lire 24.891 miliardi ed in lire 6.150 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera *a)*: della somma di lire 2.294 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 87 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Identico.

CAPO III NORME FINALI	CAPO III NORME FINALI
ART. 4.	ART. 4.
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1999.	*Identico.*

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 4, comma 1)

(relativo al testo del Governo)

PAGINA BIANCA

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1999	2000	2001
	(importi in miliardi di lire)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Tabella « A » legge finanziaria (1) (differenza rispetto a legislazione vigente)	1.416	3.987	4.490
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria)	1.510	942	942
Adeguamento quota parte pensioni	569	0	0
Rinnovi contrattuali	941	942	942
Minori entrate correnti	581	671	671
Provvedimento collegato	581	671	671
Maggiori spese correnti	1.952	2.049	1.882
Provvedimento collegato	933	958	958
Tabella « F » legge finanziaria	118	79	0
Tabella « C » legge finanziaria	901	1.012	924
Totale oneri da coprire	5.459	7.649	7.985

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	1999	2000	2001
	(importi in miliardi di lire)		
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate	1.026	126	121
Tabella « C » legge finanziaria	—	—	—
Provvedimenti collegati	1.026	126	121
Riduzione di spese correnti	6.463	7.603	7.977
Tabelle legge finanziaria	0	0	197
Tabella « C » (economie nette)	—	—	—
Tabella « F »	0	0	197
Articolato legge finanziaria	222	222	222
Provvedimenti collegati	6.241	7.381	7.558
Totale mezzi di copertura	7.489	7.729	8.098
Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (—)	2.030	80	113

	1999	2000	2001
	(importi in miliardi di lire)		
NOTE:			
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse	4.386	8.019	8.534
1999 = › miliardi 17.055; 2000 = › miliardi 11.275; 2001 = › miliardi 11.000.			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emendato (Allegato C. 3, A.C. 5188-*bis)* al netto delle seguenti regolazioni debitorie	2.970	4.032	4.044
1999 = › miliardi 12.750; 2000 = › miliardi 10.500; 2001 = › miliardi 10.500.			
Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte corrente	1.416	3.987	4.490
Legislazione vigente:			
Fondo globale.....	15.719,9	14.531,7	14.543,9
Regolazione contabile.....	12.750,0	10.500,0	10.500,0
Nuova legislazione:			
Fondo globale.....	21.440,5	19.293,7	19.534,3
Regolazione contabile	17.055,0	11.275,0	11.000,0
Obbligo del non riscosso per riscosso	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Rimborso crediti d'imposta	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Compensazione perdita gettito ARIET	305,0	0,0	0,0
Gestione ammassi	500,0	275,0	0,0
Quote latte	750,0	0,0	0,0
Ripiano disavanzi USL '95 e '96	1.500,0	0,0	0,0
Ripiano disavanzi USL '97	3.000,0	0,0	0,0

PAGINA BIANCA

TABELLE

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. – RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA F. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

AVVERTENZA; Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto.** Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo. Nel testo della Commissione sono state espunte dalle tabelle tutte le note presenti nel testo del Governo (per le quali si veda lo stampato A.C. 5266).

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Presidenza del Consiglio dei ministri	**810.818** *(1.032.218)*	**687.318** *(1.137.818)*	**686.418** *(1.135.818)*
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	**11.628.915** *(11.619.415)*	**11.854.015** *(11.836.015)*	**12.316.015** *(12.295.160)*
Di cui: *regolazione debitoria* *1999: 11.305.000* *2000: 11.000.000* *2001: 11.000.000*			
Ministero delle finanze	—	2.000.000	2.000.000
Ministero di grazia e giustizia	194.563	244.622	244.622
Ministero degli affari esteri	**387.200** *(383.200)*	**309.200** *(305.200)*	275.800
Ministero della pubblica istruzione	**1.347.500** *(1.147.500)*	**1.823.200** *(1.573.200)*	**1.968.200** *(1.668.200)*
Ministero dell'interno	**54.500** *(60.500)*	**231.850** *(236.500)*	**233.500** *(236.500)*
Ministero dei lavori pubblici	18.145	300.488	300.488
Ministero dei trasporti e della navigazione	**215.743** *(267.743)*	**251.693** *(418.693)*	**400.693** *(418.693)*
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 1999: 75.000 2000: 115.000 2001: 115.000			

Segue: TABELLA A

MINISTERI	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Ministero delle comunicazioni	**31.500** *(30.000)*	**33.000** *(30.000)*	**33.000** *(30.000)*
Ministero della difesa	38.379	**33.387** *(38.387)*	**22.305** *(32.305)*
Ministero per le politiche agricole	**1.350.550** *(1.395.550)*	**375.790** *(415.790)*	**65.790** *(140.790)*
Di cui: regolazione debitoria 1999: 1.250.000 2000: 275.000			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	9.000	9.000	9.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	106.150	106.150	109.150
Ministero del commercio con l'estero	20.000	20.000	20.000
Ministero della sanità	4.722.460	228.560	224.560
Di cui: regolazione debitoria 1999: 4.500.000			
Ministero **per i beni e le attività culturali**	79.950	90.950	90.950
Ministero dell'ambiente	115.691	102.291	102.291
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	**190.000** *(200.000)*	**150.000** *(200.000)*	**190.000** *(200.000)*
TOTALE TABELLA A	**21.321.064** *(21.440.464)*	**18.851.514** *(19.293.664)*	**19.292.782** *(19.534.327)*

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

PAGINA BIANCA

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Presidenza del Consiglio dei ministri	**256.319** *(310.319)*	**681.044** *(785.044)*	**926.044** *(1.030.044)*
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 12.000			
2000: 12.000			
2001: 112.000			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	1.204.105	**1.364.383** *(1.347.683)*	**994.000** *(979.000)*
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 10.000			
2000: **261.700** *(235.000)*			
2001: **260.000** *(245.000)*			
Ministero delle finanze	**104.800** *(3.104.800)*	178.300	178.300
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 68.800			
2000: 110.900			
2001: 110.900			
Ministero di grazia e giustizia.....	47.144	127.614	127.614
Ministero degli affari esteri.....	38.500	23.000	23.000
Ministero della pubblica istruzione..... (limite di impegno a favore di soggetti non statali)	46.000	46.000	46.000

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Ministero dell'interno	20.000	35.000	35.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 10.000			
2000: 10.000			
2001: 10.000			
Ministero dei lavori pubblici	40.000	**183.500** *(225.000)*	**255.000** *(345.000)*
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 30.000			
2000: **93.500** *(130.000)*			
2001: **145.000** *(230.000)*			
Ministero dei trasporti e della navigazione	307.600	**949.800** *(1.049.800)*	**929.800** *(1.049.800)*
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 224.600			
2000: **576.800** *(676.800)*			
2001: **556.800** *(676.800)*			
Ministero della difesa	**4.000** *(104.000)*	**4.000** *(104.000)*	**4.000** *(104.000)*
(*) Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 100.000			
2000: 100.000			
2001: 100.000			

(*) Soppressi dalla Commissione.

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Ministero per le politiche agricole	**833.500** *(893.500)*	961.800	961.800
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 40.000			
2000: 40.000			
2001: 40.000			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	162.100	**380.200** *(535.200)*	**333.400** *(513.400)*
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 162.100			
2000: **348.400** *(413.400)*			
2001: **333.400** *(413.400)*			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale..	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ministero della sanità	**226.616** *(296.616)*	103.532	—
Ministero **per i beni e le attività culturali**	**100.048** *(96.048)*	**192.495** *(233.495)*	**159.100** *(201.600)*
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 17.600			
2000: **47.600** *(52.600)*			
2001: **76.100** *(82.600)*			

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Ministero dell'ambiente	54.400	242.400	122.400
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 34.400			
2000: 52.400			
2001: 52.400			
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	20.000	**696.000** *(749.500)*	**696.000** *(749.500)*
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: —			
2000: 1.500			
2001: 1.500			
TOTALE TABELLA B	**4.465.132** *(7.745.132)*	**7.169.068** *(7.747.368)*	**6.791.458** *(7.466.458)*

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

PAGINA BIANCA

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
	(milioni di lire)		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
– ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, ivi compreso il finanziamento dei censimenti (9.1.2.1 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1184)	270.000	400.000	500.000
Legge n. 440 del 1985: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (2.1.2.5 - Fondo per i cittadini illustri indigenti - cap. 1186)	547	547	547
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'istallazione di una stazione radio-televisiva (17.1.2.2 - R.A.I. - cap. 1381)	6.000	6.000	6.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (14.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 6652)	**47.600** *(42.600)*	42.600	42.600
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (19.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 7900)	200.000	200.000	200.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (6.2.1.2 - Fondo per la protezione civile - cap. 7615)	500.000	500.000	500.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1231)	8.658	8.658	8.658
	1.032.805 *(1.987.805)*	**1.157.805** *(2.127.805)*	**1.257.805** *(2.237.805)*

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
	(milioni di lire)		
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24 - Istituto nazionale previdenza sociale - cap. 4517)	**191.900** *(200.000)*	**196.900** *(200.000)*	**96.045** *(100.000)*
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - Consob - cap. 4505)	55.000	50.000	50.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 6682)	208.000	208.000	108.000
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.1.2.33 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4543)	**56.600** *(60.000)*	**86.600** *(90.000)*	**86.600** *(90.000)*
Legge n. 7 del 1981, legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8173)	40.000	40.000	40.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
– ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585)	15.000	15.000	15.000
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:			
– ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585)			
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 4542)	125.000	125.000	125.000
Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11 - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - capp. 4531, 4532/p)	360.000	360.000	360.000
(*) Legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 6335)	**12.500**	**12.500**	**12.500**

(*) Soppressa.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
(*) – ART. 8, comma 4: Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (8.1.2.1 – Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali – cap. 6334) ...	**11.500**	**11.500**	**11.500**
– ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale (8.2.1.1 – Fondo sanitario nazionale – cap. 7400)	**239.000** *(269.000)*	250.000	250.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (8.2.1.4 – Progetti immediatamente eseguibili – cap. 7412)	25.000	25.000	25.000
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (art. 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (7.2.1.6 – Difesa del suolo – cap. 9010)	700.000	700.000	700.000
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 – Ferrovie dello Stato – cap. 4632)	575	575	575

(*) Soppressa.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (3.2.2.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 8317)	280.000	280.000	280.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 4487)	13	13	13
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:			
– ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (8.1.2.1 – Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali – cap. 6334)	**24.000**	**24.000**	**24.000**
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9012)	**900.000** *(1.000.000)*	**4.550.000** *(5.000.000)*	**4.650.000** *(5.000.000)*
	3.220.088 *(3.361.588)*	**6.911.088** *(7.367.588)*	**6.810.233** *(7.167.588)*

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
	(milioni di lire)		
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'Aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 – Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti – cap. 2120/p) ...	15.000	15.000	15.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1206)	16	16	16
Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2207)	300	300	300
	15.316	15.316	15.316
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (3.1.2.1 – Paesi in via di sviluppo – cap. 3212)	5.400	5.400	5.400

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3117)	2.976	2.976	2.976
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (7.1.2.1 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 3138)	1.900	1.900	1.900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (4.1.2.3 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 3146)	275	275	275
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.1.1.0 – Funzionamento – capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470; 3.1.2.1 – Paesi in via di sviluppo – capp. 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500)	**680.000** *(700.000)*	**672.000** *(700.000)*	**683.000** *(700.000)*
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (1.1.2.1 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 3177)	3.855	3.855	3.855

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (4.1.2.2 – Collettività italiana all'estero – capp. 2569, 2681)	5.500	5.500	5.500
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società « Dante Alighieri » (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2667)	3.200	3.200	3.200
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3109)	359	359	359
Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3219)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (6.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3220) .	—	—	10.000
	709.465	**701.465**	**722.465**
	(729.465)	*(729.465)*	*(739.465)*

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
	(milioni di lire)		
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 5273)	**750** *(250)*	**750** *(250)*	**750** *(250)*
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1207)	**29.000** *(44.000)*	**29.000** *(44.000)*	**29.000** *(44.000)*
	29.750 *(44.250)*	**29.750** *(44.250)*	**29.750** *(44.250)*
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2841)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3282)	40.000	40.000	40.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Legge n. 142 del 1990: Ordinamento delle autonomie locali (3.1.2.3 - Fondo nuove province - cap. 1610)	41.650	41.650	41.650
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2782; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2785)	6.800	6.800	6.800
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) .	**130.000** *(120.000)*	**130.000** *(120.000)*	**130.000** *(120.000)*
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232/p)	225.000	225.000	225.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1204)	1.011	1.011	280
	494.461 *(484.461)*	**494.461** *(484.461)*	**493.730** *(483.730)*

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
	(milioni di lire)		
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 8881)	5.000	5.000	5.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività – Spese in c/capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 7272/p)	1.900.000	2.000.000	2.000.000
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 7272/p) ..	3.510.000	4.897.000	4.897.000
	5.415.000	6.902.000	6.902.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (**10**.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3401)	8.000	8.000	8.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (Art. 7) (**10**.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7761, 7764, 7765)	8.800	8.800	8.800

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7304/p)	600.000	600.000	600.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (**10.1.1.5** - Mezzi operativi e strumentali - cap. 3297)	3.100	3.100	3.100
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (**6**.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1143)	942	942	942
	620.842	620.842	620.842
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1180) .	91.500	91.500	91.500
– ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4791)	32.500	32.500	32.500

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165)	14.000	14.000	14.000
	138.000	138.000	138.000
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 3100, 3101, 3534/p, 3535/p, 3537; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3583, 3586, 3587; 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7972, 7973, 7974, 7975, 7977, 7979, 7983, 7985, 7986)	96.900	90.000	90.000
– ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (5.2.1.2 - Pesca - cap. 7977)	1.000	1.000	1.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7451)	200.000	200.000	200.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1278)	11.000	11.000	11.000
	308.900	302.000	302.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7056)	**455.000** *(450.000)*	450.000	450.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1186)	5.024	5.024	5.024
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 7603)	1.000.000	—	—
	1.460.024 *(1.455.024)*	455.024	455.024

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
	(milioni di lire)		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:			
– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 8055, 8056)	26.000	26.000	26.000
Decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994: Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali:			
– ART. 19, comma 5: Sgravi contributivi (4.1.2.12 - Sgravi e agevolazioni contributive - cap. 3668/p)	1.650.000	—	—
	1.676.000	26.000	26.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1608)	45.000	45.000	45.000
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (4.1.2.1 – Istituto commercio estero – cap. 1606)	200.000	200.000	200.000
	245.000	245.000	245.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2575)	250	250	250
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale, (7.1.2.1 – Ricerca scientifica – cap. 1297; 7.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7002)	500.000	500.000	500.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1230):	4.500	4.500	4.500
	504.750	504.750	504.750
MINISTERO **PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (3.1.1.0 – Funzionamento – cap. 1538)	6.000	6.000	6.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali (3.1.1.0 – Funzionamento – capp. 1543, 1544; 4.1.1.0 – Funzionamento – capp. 2039, 2042) .	10.000	10.000	10.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225), 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8600, 8601, 8602, 8603, 8604)	**960.000**	**970.000**	**980.000**
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 – Enti ed attività culturali – cap. 2116)	2.000	2.000	2.000
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 – Enti ed attività culturali – cap. 1614)	6.500	6.500	6.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1624)	35.000	30.000	30.000
Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 – Enti ed attività culturali – cap. 1605)	20.000	20.000	20.000
	1.039.500 *(79.500*	**1.044.500** *(74.500)*	**1.054.500** *(74.500)*

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
	(milioni di lire)		
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 – Difesa del mare – capp. 4635, 4637; 8.2.1.2 – Mezzi navali ed aerei – cap. 8630)	68.000	100.000	100.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1708)	105.000	105.000	105.000
Decreto legislativo n. 112 del 1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articoli da 69 a 74) (4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7705; 7.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 8501)	450.000	–	–
	623.000	205.000	205.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge n. 407 del 1974 modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.1.3 – Accordi internazionali per la ricerca scientifica – cap. 7529)	6.000	6.000	6.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
		(milioni di lire)	
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 – Altri interventi per le università statali – cap. 1261)	15.000	15.000	15.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– ART. 7, comma 8: edilizia universitaria (2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7109/p)	500.000	500.000	500.000
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 – Piani e programmi di sviluppo dell'università – cap. 1256) .	150.000	150.000	150.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 – Università ed istituti non statali – cap. 1262)	180.000	180.000	180.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari e decreto-legge n. 379 del 1995 (3.1.2.2 – Diritto allo studio – cap. 1527)	150.000	150.000	150.000
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7536)	**2.425.000** *(2.400.000)*	2.400.000	2.400.000
	3.426.000 *(3.401.000)*	3.401.000	3.401.000
TOTALE GENERALE	**20.958.901** *(21.089.901)*	**23.154.001** *(23.643.001)*	**23.183.415** *(23.562.270)*

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

PAGINA BIANCA

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999
	(milioni di lire)
Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7776)	**90.000** *(100.000)*
Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:	
– ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7551)	**95.000** *(100.000)*
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 – Cassa proprietà contadina – cap. 7100)	**30.000** *(50.000)*
Legge n. 675 del 1977: Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore:	
– ART. 3: Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (Industria: 6.2.1.7 – Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale – cap. 7068)	**25.000** *(30.000)*
Legge n. 46 del 1982: Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale:	
– ART. 14: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7069)	**90.000** *(100.000)*
Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria:	
– ART. 9: Programmi di ricerca (Industria: 6.2.1.14 – Risorse del sottosuolo – cap. 7901)	10.000
– ART. 17: Ricerca mineraria all'estero (Industria: 6.2.1.14 – Risorse del sottosuolo – cap. 7087)	**15.000** *(20.000)*
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Presidenza: 6.2.1.1 – Emergenze sul territorio – cap. 7586)	55.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999
	(milioni di lire)
Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8412)	**60.000** *(70.000)*
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:	
– ART. 1: Istituzione del fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro: 3.2.1.13 – Cooperazione allo sviluppo – cap. 8187)	**125.000** *(100.000)*
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 9071)	20.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:	
– ART. 6, primo comma, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Tesoro: 7.2.1.9 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 9004)	60.000
– ART. 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (Industria: 6.2.1.13 – Aree depresse – cap. 8048)	20.000
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8422)	**20.000** *(30.000)*
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità (Presidenza: 6.2.1.1 – Emergenze sul territorio – cap. 7588)	30.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
– ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) – (Politiche agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8123)	25.000
– ART. 17, comma 26: Intervento per acquedotti, ricostruzione Belice e revisione prezzi (Lavori pubblici: 2.2.1.3 – Opere varie – cap. 9417)	20.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999
	(milioni di lire)
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:	
– ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8438)	54.300
Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione al piano di risanamento della siderurgia:	
– ART. 7: Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria: 6.2.1.5 – Risanamento siderurgia – cap. 7063)	**50.000** *(60.000)*
Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria:	
– ART. 3: Attività sostitutiva (Industria: 6.2.1.14 – Risorse del sottosuolo – cap. 7088)	20.000
– ART. 9: Riassetto ambientale aree di ricerca mineraria (Industria: 6.2.1.14 – Risorse del sottosuolo – cap. 7090)	**15.000** *(20.000)*
Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:	
– ART. 14 (Tesoro: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7775)	20.000
– ARTT. 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2 (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7071)	30.000
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro: 7.2.1.15 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 9011)	**10.000**
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:	
– ART. 3, comma 9 e ART. 8, comma 4-*bis:* Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro: 7.2.1.12 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8789)	150.000
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:	
– ART. 2, comma 6: Conferimenti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7071)	40.000
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:	
– ART. 1, comma 2: Programma di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Politiche agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8217)	25.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999
	(milioni di lire)
Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica (Presidenza: 2.2.1.2 – Informatica di servizio – cap. 7331)	**85.000** *(100.000)*
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:	
– ART. 6, comma 2: Finanziamento INFN (Università e ricerca: 4.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7508)	555.000
– ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7526)	24.500
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:	
– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7239)	150.000
– ART. 9: Fondo progettazione opere pubbliche (Lavori pubblici: 2.2.1.5 – Fondo progettazione opere pubbliche – cap. 9426)	23.000
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:	
– ART. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.9 – Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile – cap. 7076)	**80.000** *(100.000)*
– ART. 8, comma 2 (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7072)	**90.000** *(100.000)*
– ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7743)	**400.000** *(200.000)*
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:	
– ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro: 3.2.1.47 – Ricerca scientifica – cap. 7841)	50.000
	2.661.800 *(2.561.800)*

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Nella colonna « Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2000 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2000 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2000 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1998 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti della precedente tabella « D » (Rifinanziamento).

PAGINA BIANCA

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 12, 18, 20, 21.

PAGINA BIANCA

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
1. *Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.*						
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7544)	3.700	4.600	—	—	—	3
2. *Interventi a favore delle imprese industriali.*						
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
– ART. 18 e ART. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994 – ART. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: 6.2.1.7 – Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale – cap. 7068)	30.000	37.000	—	—	—	3
Legge n. 710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (Industria: 6.2.1.6 – Credito agevolato all'industria – cap. 7067)	10.000	—	—	—	—	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7069) .	—	30.000	98.500	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1-*ter*: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: 7.2.1.2 – Fondo per la promozione allo sviluppo – cap. 8601)	20.000	31.250	—	—	—	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 2, comma 6: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica *(c)* (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7071)	50.000	26.250	—	—	—	3
– ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.10 – Riconversione e ristrutturazione industria bellica – cap. 7077)	50.000	100.400	—	—	—	3
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: 6.2.1.5 – Risanamento siderurgia – cap. 7062)	80.000	100.690	—	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:						
– ART. 5, comma 1: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Industria: 5.2.1.5 – Credito agevolato all'industria – cap. 7096)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 3, comma 1, primo periodo: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per contributi ai consorzi ed alle società consortili (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7071)	50.000	–	–	–	–	
– ART. 3, comma 1, secondo periodo: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per investimenti innovativi (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7071)	25.000	–	–	–	–	
– ART. 3, comma 10: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per il miglioramento della rete dei servizi (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7071)	25.000	–	–	–	–	
– ART. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.10 – Riconversione e ristrutturazione industria bellica – cap. 7077)	15.000	15.000	15.000	–	2001	2
– ART. 4, comma 3: Interventi nel settore aeronautico (Industria: 5.2.1.5 – Credito agevolato all'industria – cap. 7096)	200.000	300.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
— ART. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.9 – Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile – cap. 7076)	**80.000** *(100.000)*	20.000	—	—	—	3
— ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7072)	60.000	60.000	60.000	60.000	2002	3
	795.000 *(815.000)*	820.590	273.500	60.000		
3. Interventi per calamità naturali:						
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – capp. 8787, 8809)	12.500	12.500	12.500	17.500	2002	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: 7.2.1.7 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8797)	2.000	2.000	2.000	4.000	2002	3
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
— ART. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 8787)	7.000	7.000	7.000	35.000	2006	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e per la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro: 8.2.1.10 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7422)	77.200	75.440	100.000	250.000	2003	3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 8778)	200.000	300.000	400.000	1.120.000	2004	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 9087; 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 9462)	200.000	233.000	200.000	–	2001	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria ed altre zone colpite da eventi calamitosi:						
– ART. 8, comma 4: Risanamento e ricostruzione zone terremotate (Beni culturali: 4.2.1.4 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 8128)	15.000	15.000	15.000	–	–	
– ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Presidenza: 6.2.1.1 – Emergenza sul territorio – cap. 7572)	100.000	120.000	120.000	2.060.000	2019	3
	613.700	764.940	856.500	3.486.500		
4. Interventi nelle aree depresse.						
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9012)	2.241.147	6.601.336	2.825.192	–	–	3
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
– ART. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9012)	650.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse:						
Tesoro: 3.2.1.19 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7879; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8816; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 7438; 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 7432	10.000	313.000	50.000	–	–	3
Industria: 6.2.1.3 – Aree depresse – capp. 7095, 7603	490.000	120.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (articolo 9):						
Tesoro: 8.2.1.6 – Metropolitane cap. 7433; 8.2.1.11 – Aree depresse – cap. 7437; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 7438; 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 7432	80.000	121.170	–	–	–	3
Beni culturali: 2.1.1.0 – Funzionamento – cap. 6043	20.000	–	–	–	–	
Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7535/p	100.000	42.830	–	–	–	3
Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4):						
Tesoro: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7802; 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9012	50.000	50.000	69.142	–	–	3
Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7501; 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7722; 5.2.1.1 – Edilizia abitativa – cap. 8278; 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 7281; 6.2.1.10 – Aree depresse – cap. 9457	735.192	633.221	85.771	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7314; 2.2.1.5 – Trasporto intermodale – cap. 7315; 2.2.1.7 – Trasporto rapido di massa – cap. 7317; 2.2.1.4 – Ferrovie dello Stato – cap. 7316	200.000	238.426	390.092	–	–	3
Politiche agricole: 6.2.1.3 – Aree depresse – cap. 8139	53.991	99.426	82.408	–	–	3
Industria: 6.2.1.3 – Aree depresse – cap. 7604 . .	62.000	70.000	–	–	–	3
Ambiente: 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7709/p; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7721/p)	240.000	168.820	205.310	–	–	3
Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7115	70.000	96.361	71.840	–	–	3
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1):						
Presidenza: 11.2.1.3 – Aree depresse – cap. 7659; 14.2.1.1 – Strutture turistiche e ricettive – cap. 7845	10.000	8.558	16.442	–	–	3
Tesoro: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7802; **7.1.2.19 – Intese istituzionali di programma – cap. 9018;** 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8816; 8.2.1.11 – Aree depresse – cap. 7425; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 7438; 8.2.1.14 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 7428	823.661	999.107	2.497.432	–	–	3
Lavori pubblici: 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7722; 6.2.1.10 – Aree depresse – cap. 9457	193.765	83.282	119.203	–	–	3
Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7314; 2.2.1.5 – Trasporto intermodale – cap. 7315; 2.2.1.7 – Trasporto rapido di massa – cap. 7317; 2.2.1.4 – Ferrovie dello Stato – cap. 7316; 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7552; 4.2.1.3 – **Edilizia di servizio** – cap. 7602; **4.2.1.3** – Opere marittime e portuali – cap 8093	146.656	66.355	240.889	–	–	3
Industria: 6.2.1.3 – Aree depresse – cap. 7603 . .	716.692	24.308	–	–	–	3
Lavoro e previdenza: 7.1.2.1 – Occupazione – cap. 6789/p	50.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Beni culturali: 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8131; 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 8040	54.287	50.000	70.713	—	—	3
Ambiente: 3.2.1.1 – Parchi nazionali e aree protette – cap. 7413; 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7709/p; 4.2.1.3 – Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo – cap. 7721/p	139.600	51.508	68.792	—	—	3
Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7535/P	200.000	168.750	—	—	—	3
Decreto-legge 67 del 1997, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1):						
Presidenza: 9.1.2.6 – Aree depresse – cap. 2566	57.175	110.800	41.000	—	—	3
Tesoro: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7802; 7.2.1.7 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8817; 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9012; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 7438	1.110.207	1.504.784	1.475.753	—	—	3
Pubblica istruzione: 3.1.2.4 – Aree depresse – cap. 6900; 4.1.2.3 – Aree depresse – cap. 6901; 5.1.2.2 – Aree depresse – cap. 6902; 6.1.2.2 – Aree depresse – cap. 6903; 7.1.2.2 – Aree depresse – cap. 6904; 10.1.2.3 – Aree depresse – cap. 6905; 11.1.2.3 – Aree depresse – cap. 6906	135.419	52.950	131.816	—	—	3
Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7501; 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7722; 5.2.1.1 – Edilizia abitativa – cap. 8278; 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 7281; 6.2.1.3 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – capp. 7006, 9051; 6.2.1.10 – Aree depresse – cap. 9457; 6.2.1.17 – Patrimonio culturale statale – cap. 8647	413.269	460.372	235.704	—	—	3
Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7314; 2.2.1.5 – Trasporto intermodale – cap. 7315; 2.2.1.7 – Trasporto rapido di massa – cap. 7317; 2.2.1.4 – Ferrovie dello Stato – cap. 7316; 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7552; **4.2.1.3** – Opere marittime e portuali – cap. 8093	320.537	213.133	386.621	—	—	3
Politiche agricole: 6.2.1.3 – Aree depresse – cap. 8139	156.009	130.574	170.592	—	—	3
Industria: 6.2.1.3 – Aree depresse – capp. 7603, 7604	1.138.568	786.432	100.000	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Lavoro e previdenza: 7.1.2.1 – Occupazione – cap. 6785/p	20.000	20.000	—	—	—	3
Ambiente: 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7709/p; 4.2.1.3 – Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo – cap. 7721/p	212.000	131.513	381.022	—	—	3
Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7535/p	200.000	168.750	—	—	—	3
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:						
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse:						
Tesoro: **7.1.2.19 - Intese istituzionali di programma - cap. 9018;** 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9015; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8816; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 7438	1.500.000	1.650.000	1.050.000	2.450.000	—	3
Finanze: 4.1.2.5 – Devoluzione di proventi – cap. 3531	200.000	200.000	150.000	—	—	3
Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 7281	100.000	100.000	100.000	700.000	—	3
Industria: 6.2.1.3 – Aree depresse – capp. 7603, 7604	650.000	800.000	750.000	1.300.000	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7535	50.000	50.000	50.000	350.000	–	3
– ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9014)	2.550	73.100	73.100	–	–	3
	13.602.725	16.458.866	11.888.834	4.800.000		
5. *Credito agevolato al commercio.*						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– ART. 14, undicesimo comma: Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174, concernente la disciplina del commercio. (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 7091)	67.000	–	–	–	–	
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 concernente la disciplina del commercio (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 7091)	50.600	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 7093) .	50.000	96.000	—	—	—	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).						
– ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975. (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 7091)	32.400	104.000	209.600	—	2001	3
	200.000	200.000	209.600	—		
6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. – Interventi per Venezia.*						
Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:						
– ART. 1, comma 7: Salvaguardia di Venezia:						
Tesoro: 3.2.1.40 – Interventi per Venezia – capp. 7864, 7865	12.000	12.000	12.000	—	—	3
Lavori pubblici: 2.2.1.4 – Interventi per Venezia – capp. 9425, 9453, 9454	35.000	35.000	35.000	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
(Trasporti e navigazione: 3. 2. 1. 1 - Aeroporti - cap. 7513)	1.000	1.000	1.000	—	—	3
(Università e ricerca: 2. 2. 1. 2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7107/p, 7108/p)	2.000	2.000	2.000	—	—	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 3, comma 2: Interventi per Venezia (Lavori pubblici: 2. 2. 1. 4 - Interventi per Venezia - cap. 9458)	10.000	20.000	20.000	—	—	3
	60.000	70.000	70.000	—		
7. Provvidenze per l'editoria						
Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa. (Presidenza: 17. 2. 1. 1 - Imprese radiofoniche ed editoriali - cap. 7406)	20.000	20.000	—	—	—	1
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3. 2. 1. 5 - Editoria libraria - cap. 7908)	5.000	5.000	5.000	20.000	2005	3
	25.000	25.000	5.000	20.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
8. Edilizia residenziale e agevolata						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti. (Tesoro: 3. 2. 1. 14 - Edilizia abitativa - cap. 7795)	—	—	421.900	—	—	3
Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:						
– ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici: 7. 2. 1. 3 - Eliminazione barriere architettoniche - cap. 8275)	20.000	20.000	—	—	—	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 1, comma 1: Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici: 6. 2. 1. 1 - Edilizia di servizio - cap. 8445)	28.900	61.600	—	—	—	3
	48.900	81.600	421.900	—		
9. Mediocredito centrale - SIMEST Spa						
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
– ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3. 2. 1. 46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7775)	—	—	133.400	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– ART. 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7775)	50.000	50.000	94.600	–	2001	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) :						
– ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap 7775)	50.000	50.000	84.600	–	2001	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7776)	70.000	70.000	70.000	686.000	2004	3
– ART. 2, comma 6: Fondo centrale di garanzia (Tesoro: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7898)	40.000	–	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7776)	75.000	75.000	75.000	450.000	2007	3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7775)	50.000	50.000	50.000	650.000	2006	3
	335.000	295.000	507.600	1.786.000		
10. Artigiancassa.						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7743)	50.000	50.000	119.750	—	2001	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7743)	50.000	50.000	79.750	—	2001	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7743) . .	**400.000** *(200.000)*	150.000	75.000	450.000	2007	3
	500.000 *(300.000)*	250.000	274.500	450.000		
11. Interventi nel settore dei trasporti.						
Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: 3.2.1.35 – Sistemi ferroviari passanti – cap. 7811)	90.000	–	–	–	–	
Decreto legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7304) .	150.000	150.000	150.000	–	–	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997):						
– ART. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro: 3.2.1.22 – Ferrovie dello Stato – cap. 8023)	7.400.000	6.200.000	6.200.000	22.573.000	2005	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità:						
– ART. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e dell'intermodalità (Trasporti e navigazione: 2.2.1.**8** – Autotrasporto di cose per conto terzi – cap. 7295)	50.000	50.000	50.000	—	—	3
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:						
– ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione: 2.2.1.**4** – Ferrovie dello Stato – cap. 7313) .	3.500	3.500	3.500	24.500	2008	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 1: Opere di ampliamento, ammodernamento e completamento degli aeroporti di Perugia S. Egidio e Salerno Pontecagnano (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7517)	6.500	—	—	—	—	
– ART. 1, comma 2: Opere di ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7515)	9.900	24.900	24.900	—	—	3
– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.**6** – Trasporti pubblici locali – cap. 7281)	195.000	195.000	195.000	1.950.000	2011	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 2, comma 8, primo periodo: Contributi per il risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda (Trasporti e navigazione: 2. 2. 1. 3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7283)	3.000	23.000	23.000	—	—	3
– ART. 2, comma 8, secondo periodo: Contributi per il miglioramento tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno (Trasporti e navigazione: 2. 2. 1. **6** - Trasporti pubblici locali - cap. 7282)	—	2.500	2.500	—	—	3
– ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2. 2. 1. **6** - Trasporti pubblici locali - cap. 7281)	1.000	1.000	1.000	11.000	2012	3
– ART. 2, comma 12: Contributo per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione: **4. 2. 1. 5** - Sistemi idroviari - cap. 7211)	30.000	—	—	—	—	
– ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2. 2. 1. **7** - Trasporto rapido di massa - cap. 7284)	50.000	50.000	50.000	370.000	2009	3
– ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2. 2. 1. **4** - Ferrovie dello Stato - cap. 7285)	5.000	5.000	5.000	5.000	2002	3
	7.993.900	6.704.900	6.704.900	24.933.500		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
13. Interventi nel settore della ricerca						
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:						
– ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 4. 2. 1. 1 - Ricerca scientifica - cap. 7526/p)	39.500	15.000	—	—	—	2
– ART. 6, comma 3: Sincrotone Trieste e Grenoble. (Università e ricerca: 4. 2. 1. 3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7528/p) . .	7.000	7.000	—	—	—	2
– ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2. 2. 1. 2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/p)	8.000	8.000	8.000	—	—	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 5: Interventi nel settore della ricerca scientifica (Università e ricerca: 4. 2. 1. 1 - Ricerca scientifica - cap. 7533; 4. 2. 1. 3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7528/p) . .	67.000	—	—	—	—	
	121.500	30.000	8.000	—		
14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica						
Legge n. 261 del 1997: Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore:						
– ART. 1, comma 1, lettera *b)*: Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: 4. 2. 1. 1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 7703)	70.000	70.000	70.000	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 1, comma 1, lettera *c)*: Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: 4.2.1.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7706)	75.000	75.000	75.000	–	–	3
– ART. 6, comma 7: Contributi all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e al centro studi di tecnica navale (CETENA) (Trasporti e navigazione: 4.2.1.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7710)	5.000	5.000	5.000	–	–	3
	150.000	150.000	150.000	–		
15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).						
– ART. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7509)	171.980	–	–	–	–	
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 15: Programma straordinario per la viabilità generale per gli anni 1987-1990 (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 7274)	87.650	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997):						
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 7277) . .	20.000	20.000	20.000	300.000	2016	3
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 7278)	20.000	20.000	20.000	300.000	2016	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 7279)	50.000	50.000	50.000	800.000	2017	3
Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:						
– ART. 1, comma 3: Opere viarie – Milano Malpensa (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 7280)	7.000	7.000	7.000	–	–	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 3, comma 1: Adeguamento sistema autostradale (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 7282)	53.800	115.400	115.400	–	–	3
	238.450	212.400	212.400	1.400.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena. (Lavori pubblici: 6.2.1.6 – Edilizia penitenziaria – cap. 8404)	100.000	98.390	—	—	—	3
19. Difesa del suolo e tutela ambientale.						
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria:						
– ART. 13, comma 6-*sexies:* Bacino idrico lago Trasimeno (Lavori pubblici: 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7767)	2.000	3.000	—	—	—	3
22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.						
Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi:						
(Lavori pubblici: 6.2.1.16 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8714)	18.500	18.500	—	—	—	3
(Beni culturali: 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8113; 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 8028)	6.500	6.500	—	—	—	3
	25.000	25.000	—	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
23. Università (compresa edilizia).						
Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca:						
– ART. 1, comma 1, lettera *e):* Progetto *Large Binocular Telescope* (Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7111/p)	5.400	4.600	—	—	—	3
– ART. 1, comma 1, lettera *f):* Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7551)	52.500	52.500	—	—	—	3
– ART. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie. (Lavori pubblici: 6.2.1.8 – Opere varie – cap. 8426)	2.500	6.000	6.000	—	—	3
	60.400	63.100	6.000	—		
24. Impiantistica sportiva.						
Legge n. 289 del 1989: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (**Beni culturali: 7.2.1.2** – Impianti sportivi – cap. **8620**)	4.000	—	—	—	—	
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:						
– ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987. (**Beni culturali: 7.2.1.2** – Impianti sportivi – cap. **8620**)	20.000	20.000	20.000	—	2001	3
	24.000	20.000	20.000	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
25. Sistemazione aree urbane.						
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: 11.2.1.1 – Interventi nelle grandi città – cap. 7652)	40.000	—	—	—	—	
26. Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali.						
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziede unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 (articolo 1-*bis*) (Tesoro: 7.1.2.10 – Ripiano *deficit* spesa sanitaria – cap. 5954) . . .	320.000	—	—	—	—	
27. Interventi diversi.						
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: 3.2.1.28 – Istituti di credito di diritto pubblico – cap. 8017)	50.000	50.000	—	—	—	3
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4). (Finanze: 2.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 7853; 3.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8503; 4.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8504; 5.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8505; 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8506; 7.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8507)	72.048	—	—	—	—	
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Giacomo Leopardi nel mondo » (Beni culturali: 3.2.1.3 – Progetto Leopardi – cap. 7905)	1.000	2.000	—	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica:						
– ART. 4: Completamento piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 9310)	50.000	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale (Tesoro: 7.2.1.14 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 8788)	174.300	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 – Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (articolo 1-*bis*) (Tesoro: 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8810)	630.000	1.200.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 117 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1997: Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale (articolo 1, comma 9) (Beni culturali: 2.2.1.4 – Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale – cap. 7553)	20.000	20.000	20.000	120.000	2007	3
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro: 7.2.1.18 – Occupazione – cap. 9013)	150.000	150.000	200.000	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8001)	3.000	3.000	3.000	—	2001	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 16, comma 1: Fondo nazionale interventi regionali del settore del commercio e del turismo. (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 8050)	50.000	—	—	—	—	
– ART. 16, comma 2: Credito agevolato al settore del commercio e del turismo (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 7091)	30.000	—	—	—	—	
Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Presidenza: 19.2.1.2 – Giubileo 2000 – cap. 7902)	600.000	200.000	—	—	—	3
Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:						
– ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia: 4.2.1.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7010) . .	10.000	10.000	—	—	—	3
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro: 3.2.1.20 — Poste italiane Spa. – cap. 8024)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	—	—	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro: 3.2.1.45 – Ricapitalizzazione società di trasporto aereo – cap. 8027) . . .	222.000	300.000	300.000	500.000	—	3
	3.062.348	2.935.000	1.523.000	620.000		
TOTALE	**28.493.603** *(28.289.105)*	29.212.386	23.131.734	37.556.000		

NOTA

Alla relazione generale della V Commissione sono allegate, in appositi stampati, le relazioni delle Commissioni permanenti (A.C. 5188-5266-bis-A, allegato n. 1) e gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni (A.C. 5188-5266-bis-A, allegato n. 2).

DDL13-5266A
Lire 6300